Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 137 del 30 maggio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 30 maggio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1788.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Cuneo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1789.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla mietitura, trebbiatura e attività minori e connesse delle provincie di Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1790.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1791.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Gorizia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1792.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Verona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1793.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli esercizi teatrali della provincia di Belluno.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1788.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Cuneo:

— l'accordo collettivo 3 aprile 1946, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Autonoma Artigiani e la Camera del Lavoro;

— l'accordo collettivo 3 gennaio 1947, e relativa tabella, per la perequazione dei salari per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 3 aprile 1946;

— l'accordo collettivo 7 luglio 1953, per l'indennità di contingenza da corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;

— l'accordo collettivo 19 giugno 1956, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane metalmeccaniche ed affini;

— l'accordo collettivo 19 giugno 1956, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del legno e affini;

— l'accordo collettivo 18 luglio 1956, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane edili ed affini;

— l'accordo collettivo 18 luglio 1956, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del marmo, pietra, cemento e affini;

— l'accordo collettivo 22 agosto 1958, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti autotrasporti;

— l'accordo collettivo 22 agosto 1958, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane chimiche e delle materie plastiche;

— l'accordo collettivo 22 agosto 1958, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del gruppo sarti ed affini;

— l'accordo collettivo 22 agosto 1958, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane grafiche;

— l'accordo collettivo 22 agosto 1958, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane per la lavorazione di calzature, pelli, cuoio, ed affini e succedanei, tutti stipulati tra l'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale — C.I.S.L. —, la Camera Sindacale — U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numeri 12, 13, 15, 10, 7, 8, 9, 11, 6, 5, 4, 2 della provincia di Cuneo, in data 16 aprile 1960, degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Cuneo:

— l'accordo collettivo 3 aprile 1946, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;

— l'accordo collettivo 3 gennaio 1947, relativo alla perequazione dei salari per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;

— l'accordo collettivo 7 luglio 1953, relativo all'indennità di contingenza da corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;

— l'accordo collettivo 19 giugno 1956, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane metalmeccaniche e affini;

— l'accordo collettivo 19 giugno 1956, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del legno e affini;

— l'accordo collettivo 18 luglio 1956, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane edili ed affini;

— l'accordo collettivo 18 luglio 1956, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del marmo, pietra, cemento e affini;

— l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti autotrasporti;

— l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane chimiche e delle materie plastiche;

— l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del gruppo sarti e affini;

— l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane grafiche;

— l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane per la lavorazione di calzature, pelli, cuoio ed affini e succedanei,

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate negli accordi collettivi di cui al primo comma, della provincia di Cuneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 10. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 3 APRILE 1946 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Addì 3 aprile millenovecentoquarantasei in Cuneo,

tra

l'ASSOCIAZIONE AUTONOMA ARTIGIANI della provincia di Cuneo, rappresentata dai sigg. *Pigaglio Mario, Piovano Michele, Massa G. B., Mattiauda Giuseppe, Giovannetti Vinicio, Tardani Pietro, Scoffone Adriano, Defilippi Giuseppe,* assistiti dal Segretario dell'Associazione stessa

e

la CAMERA DEL LAVORO di Cuneo e provincia rappresentata dai suoi Segretari sigg. *Giraudo Giorgio, Garavagno Giuseppe* e *Barberis Leopoldo*;

è stato stipulato il presente accordo salariale a valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane della Provincia di Cuneo, comprese nelle sottoindicate categorie:

GRUPPO A

Antiquari carpentieri cassai e cassettai cestai fabbricanti articoli in legno fabbricanti pavimenti in legno fabbricanti tacchi e ceppai falegnami intagliatori intarsiatori mobilieri scultori in legno sediai segatori di legname stipettai tornitori.

Armaioli costruttori e riparatori accessori per auto costruttori e riparatori cicli e motocicli coltellinai fabbri fabbri carradori fabbricanti gabbie e articoli in fil di ferro fabbricanti strumenti di precisione fucinatori fonditori maniscalchi meccanici meccanici aggiustatori e montatori riparatori di macchine da scrivere riparatori di macchine da cucire saldatori autogeni sbalzatori di metalli tiratori di metalli e tornitori staderai lattonieri ed affini calderai fumisti.

Ardesiai cementisti decoratori imbianchini marmisti mattonai fabbricanti gesso terracottai muratori pavimentatori riquadratori scalpellini stuccatori verniciatori decoratori di giardini figurinai in gesso materassai tappezzieri vetrai.

GRUPPO B

Elettricisti in genere elettrotecnici ed elettromeccanici radioriparatori argentieri incassatori orafi orologiai.

Odontotecnici ottici accordatori pianoforti fabbricanti fisarmoniche.

Fabbricanti di candele fabbricanti carta reattiva fabbricanti profumi fabbricanti sapone e lisciva vulcanizzatori fotografi.

GRUPPO C

Calzolai ciabattini conciatori di pelli fabbricanti di borse e portafogli guantai ortopedici pellettieri sellai zoccolai valigiai.

Berrettai bustaie camiciaie cappellai da uomo cucitrici lavandaie magliaie modiste pantalonaie e gilettaie pellicciai pieghettatrici produttori di modelli in carta per esecuzione abiti ricamatrici sarti da uomo sarti e sarte da donna stiratrici tintori e smacchiatori rammendatrici.

Canapini cardatura e filatura cordai ombrellai.

GRUPPO ALIMENTARI

Fabbricanti gelati fabbricanti marmellate fornai per conto terzi pastai per conto terzi produttori di carni insaccate mugnai.

GRUPPO TRASPORTI

Autonoleggiatori da piazza autonoleggiatori da rimessa camionisti carrettieri vetturini traghettatori.

Art. 1.

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA

Tabella minimi orari di paga in vigore dal 1° aprile 1946

Qualifica delle maestranze	Gruppo A		Gruppo B		Gruppo C		Gruppo aliment.		Gruppo trasporti			
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Qualifica maestranze	8 ore	9 ore	10 ore
Prima categoria:												
Operai specializzati	18,25	11,55	17,35	11 —	16,50	10,45	17,05	10,70	Autisti conducenti autocarro portata superiore ai Quintali 50	132	148	165
Seconda categoria:												
Operai qualificati	16,50	10,90	15,70	10,35	15 —	9,85	15,30	10,15	Autisti conducenti autocarro portata inferiore ai Quintali 50	120	135	150
Terza categoria:												
Operai comuni	15,55	10,05	14,80	9,55	14,05	9,55	14,50	9,60	Autisti conducenti auto pubbliche da piazza e rimessa	112	126	140
Manovali	14,35	—	13,65	—	13,65	—	13,70	9,20	Carrettieri vetturini	109	123	136
APPRENDISTI												
Primo anno:												
libera contrattazione	—	—	—	—	—	—	—	—				
Secondo anno:												
1° trimestre lib. contr.	—	—	—	—	—	—	—	—				
2° 3° 4° trimestre	6,20	4 —	5,90	3,80	5,60	3,80	5,80	4,30				
Terzo anno	9,35	6,05	8,85	5,75	8,45	5,75	8,70	5,75				
Quarto anno	12,45	8,05	11,85	7,65	11,25	7,65	11,60	7,70				

Art. 2.

L'apprendistato avrà la durata massima di anni 4 (quattro).

L'apprendista che, trascorso il primo biennio di apprendistato, per le sue particolari attitudini dimostri di essere in grado di affrontare la prova del capolavoro, sarà ammesso a tale prova ed in caso positivo avrà diritto alla qualifica di operaio della rispettiva categoria.

La prova del capolavoro verrà effettuata presso la locale Scuola Professionale o Industriale più prossima alla residenza dell'apprendista o presso la Scuola Professionale di Arti e Mestieri di Cuneo.

Art. 3.

Il presente accordo entra in vigore dal 1° aprile 1946 ed avrà la durata di mesi tre. Si intenderà tacitamente rinnovato qualora una delle due parti non lo dichiari decaduto almeno un periodo di paga (15 giorni) prima della scadenza.

Art. 4.

Le maggiori paghe basi già concesse saranno mantenute integralmente; tuttavia i minimi di paga di cui al presente accordo assorbono, fino alla concorrenza del loro importo, i maggiori guadagni di cottimo, nonchè tutti gli eventuali soprassoldi, premi, elargizioni continuative, adeguamenti, ecc. in atto.

I minimi stessi sono comprensivi della maggiorazione del 2% di cui all'art. 10 del decreto l. 19 ottobre 1944, n. 364 e della indennità di cui al decreto l. l. 2 novembre 1944, n. 303.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 3 GENNAIO 1947 PER LA PEREQUAZIONE DEI SALARI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Addì 3 gennaio millenovecentoquarantasette in Cuneo.

tra

l'Associazione Autonoma Artigiani della provincia di Cuneo rappresentata dai sigg. *Pigaglio Mario, Sasso Silvestro, Scoffone Adriano, Massa Battista, Giovannetti Vinicio*, assistiti dal Segretario dell'Associazione stessa;

e

la Camera del Lavoro di Cuneo e provincia rappresentata dal suo Segretario sig. *Giraudo Giorgio;*

visto l'accordo dell'11 dicembre 1946 stipulato in Roma tra la Confederazione Nazionale dell'Artigianato Italiano e la Confederazione Generale del Lavoro; considerata l'opportunità di procedere a una perequazione dei salari per i dipendenti da aziende artigiane; si è proceduto alla stipula del seguente accordo.

Art. 1.

L'acconto del 30 % stabilito dal 1° ottobre 1946 sulle paghe base di cui all'accordo provinciale 3 aprile 1946 rimane definitivamente fissato nella stessa misura e fino al 31 dicembre 1946.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1947 le aziende artigiane accorderanno ai propri dipendenti un aumento pari al 50 % sulle paghe base di cui all'accordo 3 aprile 1946.

Art. 3.

Le norme che regolano l'apprendistato di cui all'accordo 3 aprile 1946 continuano ad avere piena validità.

Art. 4

Il presente accordo avrà la durata di mesi tre. Si intenderà tacitamente rinnovato qualora una delle parti non lo dichiari decaduto almeno un periodo di paga (15 giorni) prima della scadenza

Art. 5.

Le maggiori paghe base già concesse saranno mantenute integralmente: tuttavia i minimi di paga di cui al presente accordo, assorbono fino alla concorrenza del loro importo, i maggiori guadagni di cottimo, nonchè tutti gli eventuali soprassoldi, premi, elargizioni continuative, adeguamenti, ecc. in atto.

GRUPPO *A*

Antiquari, carpentieri, cassai e cassettai, cestai, fabbricanti articoli in legno, fabbricanti pavimenti in legno, fabbricanti tacchi e ceppai, falegnami intagliatori, intarsiatori, mobilieri, scultori in legno, sediai segatori di legname, stipettai, tornitori, sugherifici, armaioli, costruttori e riparatori cicli e motocicli, coltellinai, fabbri, fabbri carradori, fabbricanti gabbie e articoli in fil di ferro, fabbricanti strumenti di precisione, fucinatori, fonditori, maniscalchi, meccanici, aggiustatori e montatori, riparatori di macchine da cucire, riparatori di macchine da scrivere, saldatori autogeni, sbalzatori di metalli, tornitori e tiratori di metalli, staderai e lattonieri ed affini, calderai fumisti, ardesiai, cementisti, decoratori, imbianchini, marmisti, mattonai, fabbricanti di gesso, terracottai, muratori, pavimentatori, riquadratori, scalpellini, stuccatori, verniciatori, decoratori di giardini, figurinai in gesso, materassai, tappezzieri, vetrai.

GRUPPO *B*

Elettricisti in genere, elettrotecnici ed elettromeccanici, radioriparatori, argentieri, incassatori, orafi, orologiai, odontotecnici, ottici, accordatori pianoforti, fabbricanti fisarmoniche, fabbricanti di candele, fabbricanti profumi, fabbricanti sapone e lisciva, vulcanizzatori, fotografi.

GRUPPO *C*

Calzolai, ciabattini, conciatori di pelli, fabbricanti di borse e portafogli, guantai, ortopedici, pellettieri, sellai, zoccoiai, valigiai, berrettai, bustaie e camiciaie, cappellai da uomo, cucitrici, lavandaie, magliaie, modiste, pantalonaie e gilettaie, pellicciai, pieghettatrici, produttori di modelli in carta per esecuzione di abiti, ricamatrici, sarti da uomo, sarti e sarte da donna, stiratrici, tintori e smacchiatori, rammendatrici, canapini cardatura e filatura, cordai, ombrellai.

GRUPPI ALIMENTARI

Fabbricanti gelati, fabbricanti marmellate, fornai per conto terzi, produttori di carne insaccata, mugnai.

GRUPPO TRASPORTI

Autonoleggiatori da piazza, autonoleggiatori da rimessa, camionisti, carrettieri, vetturini, traghettatori.

TABELLA MINIMI ORARI DI PAGA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1947

Qualifica delle maestranze	Gruppo A		Gruppo B		Gruppo C		Gruppo alimentari		Gruppo trasporti			
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Qualifica maestranze	8 ore	9 ore	10 ore
Prima categoria:												
Operai specializzati	27,35	17,30	26 —	16,50	24,75	15,65	25,55	16 —	Autisti conducenti autocarri portata sup. ai Q.li 50	198	222	247
Seconda categoria:												
Operai qualificati	24,75	16,35	23,55	15,50	22,50	14 75	22,95	15,20	Autisti conducenti autocarri portata inf. ai Q.li 50	180	202	225
Terza categoria:												
Operai comuni	23,30	15 —	22,20	14,30	21 —	14,30	21,75	14,40	Autisti conducenti auto pubbliche da piazza e da rimessa	168	189	210
Manovali	21,50	—	20,45	—	20,45	—	20,50	13,80	Carettieri vetturini	163	184	204
APPRENDISTI												
Primo anno												
Libera contrattazione	—	—	—	—	—	—	—	—				
Secondo anno												
1° trimestre - lib. contr.	—	—	—	—	—	—	—	—				
2° - 3° - 4° trimestre	9,30	6 —	8,85	5,70	8,40	5,70	8,70	6,45				
Terzo anno	14 —	9 —	13,25	8,60	12,65	8,60	13 —	11,55				
Quarto anno	18,65	12 —	17 75	11,45	16,85	11,45	17,40	11,55				

Visti l'accordo e la tabella che precedono,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 7 LUGLIO 1953 PER L'INDENNITÀ DI CONTINGENZA DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Addì 7 luglio 1953 in Cuneo

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI della Provincia di Cuneo rappresentata dai signori *Pigaglio Mario, Piovano Michele* e *Roscio Domenico*, assistiti dal signor *Perlo Giovanni*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Cuneo e provincia rappresentata dal suo Segretario signor *Giraudo Giorgio,*

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI Unione Provinciale di Cuneo rappresentata dal suo Segretario sig. *Simonini Silvio,*

la CAMERA SINDACALE UNIONE ITALIANA DEL LAVORO di Cuneo rappresentata dal suo Segretario sig. *Borgna Mario*

è stato stipulato il presente accordo per l'indennità di contingenza dovuta ai dipendenti da aziende artigiane della Provincia di Cuneo, di cui all'accordo 3 aprile 1946.

Art. 1.

Le quote dovute ai dipendenti da aziende artigiane della provincia di Cuneo sono le seguenti:

Tabella

Aventi diritto	Operai quota normale	
	Oraria	Giornaliera
UOMINI		
operai specializzati	82 —	656 —
operai qualificati	80,50	644 —
operai comuni	79 —	632 —
Manovali		
oltre i 20 anni	78 -	624 —
dai 18 ai 20 anni	70 —	560 —
dai 16 ai 18 anni	50 —	400 —
sotto i 16 anni	35 —	280 —
Apprendisti		
1° anno apprendistato	15,50	125 —
2° anno apprendistato	23,10	187,50
3° anno apprendistato	32 —	250,50
4° anno apprendistato	39	313,50
DONNE		
1ª categoria	68 —	544 —
2ª categoria	66 —	528 —
3ª cat. dai 18 ai 20 anni	65 —	520 —
Apprendiste		
1° anno apprendistato	13,50	108 —
2° anno apprendistato	20 —	160 —
3° anno apprendistato	27,10	218,50
4° anno apprendistato	33,50	268 —

Art. 2.

Fatta speciale menzione per l'apprendistato, si conviene che l'indennità di contingenza giornaliera sarà corrisposta nella misura della sopra indicata tabella. Nel caso però che il periodo di apprendistato iniziasse nel 18° anno di età, resta convenuto che la indennità di contingenza sarà corrisposta pari a quella del terzo anno di apprendistato e che se tale apprendistato iniziasse nel 19° anno di età, od oltre tale limite (per particolari casi) l'indennità di contingenza sarà corrisposta pari a quella del quarto anno per tutto il periodo di apprendistato, regolato come da disposizioni vigenti.

Art. 3.

La quota normale deve essere corrisposta con riferimento al sesso ed all'età, a tutti i lavoratori sia che gli stessi abbiano o non abbiano familiari a carico.

Art. 4.

Le suddette quote di indennità di contingenza si intendono a tutti gli effetti frazionabili, ad ora, in rapporto ad un orario giornaliero ragguagliabile ad 8 ore, od al maggior orario contrattuale proprio di particolari categorie di lavoratori che effettuano lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (carrettieri, autisti, ecc.).

Per ogni ora di lavoro straordinario, oltre alla paga base maggiorata delle percentuali stabilite per contratto, è dovuta una quota oraria di contingenza.

Art. 5.

Nell'eventualità di accordi in sede nazionale tra le Organizzazioni sindacali, o di disposizioni di legge che vengano comunque a modificare l'attuale assetto della contingenza, le parti convengono che la presente tabella dovrà subire le eventuali variazioni di cui sopra.

Art. 6.

Il presente accordo ha valore dal 1° luglio 1953.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 19 GIUGNO 1956 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE METALMECCANICHE E AFFINI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il giorno 19 giugno 1956 in Cuneo

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI della Provincia di Cuneo rappresentata dai signori *Piovano Michele, Roscio Domenico, Massa G. Battista, Spicola Cesare, Chianale Francesco, Pellegrino Giuseppe* e *Giordano Enrico*, assistiti dal Segretario Provinciale dell'Associazione stessa sig. *Giovanni Perlo*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Cuneo e Provincia rappresentata dal suo Segretario sig. *Panero Pietro* e dal sig. *Giraudo Giorgio;*

la C.I.S.L. CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI Unione Provinciale di Cuneo rappresentata dal suo Segretario sig. *Roberto Bertolino* e dal signor *Valerio Piccari;*

la U.I.L. UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal suo Segretario sig. *Lino Arreghini*

si è stipulato il presente accordo salariale da valere per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Cuneo del gruppo Metalmeccanica ed affini.

Art. 1.

CONGLOBAMENTO

Con il presente accordo la paga base e la indennità di contingenza corrisposte sinora ai dipendenti dalle aziende artigiane, a far data dall'entrata in vigore del presente accordo, vengono conglobate in unica voce. Nella retribuzione come sopra indicato viene esclusa solo l'indennità di caropane la quale continuerà ad essere corrisposta a parte a seconda le norme di legge.

Art. 2.

DECORRENZA

Il presente accordo ha la validità dal 1° luglio 1956.

Art. 3.

RETRIBUZIONI

Tabella

UOMINI	Oraria lire	Giornaliera lire
Operai specializzati	156	1.248
Operai qualificati	140	1.120
Operai comuni	131	1.048
Manovali	122	976
Apprendisti		
1° anno 1° semestre	libera contrattazione	
1° anno 2° semestre	26	208
2° anno	45	360
3° anno	65	520
4° anno	98	784
DONNE		
1ª categoria	116	928
2ª categoria	109	872
3ª categoria	102	816
Apprendiste		
1° anno 1° semestre	libera contrattazione	
1° anno 2° semestre	20	160
2° anno	35	280
3° anno	51	408
4° anno	76	608

Art 4.

LAVORO STRAORDINARIO

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario vengono stabilite nelle seguenti misure:

a) lavoro straordinario feriale 20%
b) lavoro straordinario festivo 50%
c) lavoro straordinario notturno 50%

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 19 GIUGNO 1956 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEL LEGNO E AFFINI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il giorno 19 giugno 1956 in Cuneo

tra

l'Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo rappresentata dai signori *Fulcheri Giuseppe Pigaglio Mario* e *Gallo Galdino*, assistiti dal Segretario Provinciale dell'Associazione stessa sig. *Giovanni Perlo*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Cuneo e Provincia rappresentata dal suo Segretario sig. *Panero Pietro* e dal sig. *Giraudo Giorgio*;

la C.I.S.L. Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Bertolino Roberto* e dal sig. *Piccari Valerio*;

la U.I.L. Unione Italiana del Lavoro rappresentata dal suo Segretario sig. *Lino Arreghini*

si è stipulato il presente accordo salariale da valere per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Cuneo del Gruppo del Legno e Affini.

Art. 1

CONGLOBAMENTO

Con il presente accordo la paga base e l'indennità di contingenza corrisposte sinora ai dipendenti dalle aziende artigiane, a far data dall'entrata in vigore del presente accordo, vengono conglobate in unica voce. Nella retribuzione come sopra indicato viene esclusa solo l'indennità di caropane la quale continuerà ad essere corrisposta a parte secondo le norme di legge.

Art. 2.

DECORRENZA

Il presente accordo ha validità dal primo luglio 1956.

Art. 3.

RETRIBUZIONI

Tabella

	Oraria lire	Giornaliera lire
UOMINI		
Operai specializzati	156	1.248
Operai qualificati	140	1.120
Operai comuni	131	1.048
Manovali	122	976
Apprendisti		
1° anno 1° semestre	libera contrattazione	
1° anno 2° semestre	26	208
2° anno	45	360
3° anno	65	520
4° anno	98	784
DONNE		
1ª categoria	116	928
2ª categoria	109	872
3ª categoria	102	816
Apprendiste		
1° anno 1° semestre	libera contrattazione	
1° anno 2° semestre	20	160
2° anno	35	280
3° anno	51	408
4° anno	76	608

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario vengono stabilite nelle seguenti misure:

a) lavoro straordinario feriale 20%

b) lavoro straordinario festivo 50%

c) lavoro straordinario notturno 50%

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 LUGLIO 1956, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI CUNEO, DEL GRUPPO EDILIZIA ED AFFINI

(MURATORI, CAPOMASTRI, DECORATORI, IMBIANCHINI, MATTONAI, PAVIMENTATORI)

Il giorno 18 luglio 1956 in Cuneo

tra

l'Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo rappresentata dai signori *Pozzi Luigi*, *Mione Antonio* e *Armando Andrea*, assistiti dal Segretario Provinciale dell'Associazione stessa sig. *Perlo Giovanni*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Cuneo e Provincia rappresentata dal suo Segretario sig. *Panero Pietro* e dal sig. *Giraudo Giorgio*;

la C.I.S.L. Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Unione Provinciale di Cuneo rappresentata dal suo Segretario sig. *Roberto Bertolino*,

la U.I.L. Unione Italiana del Lavoro rappresentata dal suo Segretario sig. *Lino Arreghini*,

si è stipulato il presente accordo salariale da valere per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Cuneo del Gruppo Edilizia ed Affini.

Art. 1.

CONGLOBAMENTO

Con il presente accordo la paga base e l'indennità di contingenza corrisposte sinora congiuntamente ai dipendenti da aziende artigiane della categoria, a far data dalla entrata in vigore del presente accordo, vengono conglobate in unica voce. Nella retribuzione come sopra indicato viene esclusa solo la indennità di caropane la quale continuerà ad essere corrisposta a parte secondo le norme di legge.

Art. 2.

DECORRENZA

Il presente accordo ha la validità dal 1° agosto 1956.

Art. 3.

RETRIBUZIONI

Tabella

UOMINI		paga oraria lire
1) Operai specializzati		
superiori ai 20 anni		156
dai 18 ai 20 anni		153
dai 16 ai 18 anni		135
2) Operai qualificati		
superiori ai 20 anni		140
dai 18 ai 20 anni		135
dai 16 ai 18 anni		120
inferiori ai 16 anni		99
3) Operai comuni		
superiori ai 20 anni		130
dai 18 ai 20 anni		122
dai 16 ai 18 anni		97
inferiori ai 16 anni		76
4) Manovali		
superiori ai 20 anni		120
dai 18 ai 20 anni		114
dai 16 ai 18 anni		90
sotto ai 16 anni		63
5) Apprendisti		
1° anno	1° semestre	libera contrattazione
1° anno	2° semestre	26
2° anno		45
3° anno		65
4° anno		98
DONNE		
1ª categoria		
superiori ai 20 anni		117
dai 18 ai 20 anni		99
dai 16 ai 18 anni		92
inferiori ai 16 anni		81

2ª categoria	Paga oraria lire
superiori ai 20 anni	109
dai 18 ai 20 anni	92
dai 16 ai 18 anni	81
inferiori ai 16 anni	70
3ª categoria	
superiori ai 20 anni	102
dai 18 ai 20 anni	86
dai 16 ai 18 anni	77
inferiori ai 16 anni	61
Apprendiste	
1º anno 1º semestre	libera contrattazione
1º anno 2º semestre	20
2º anno	35
3º anno	51
4º anno	76

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE - GRATIFICA NATALIZIA - FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI - INDENNITÀ SPECIALI

Il trattamento economico spettante ai dipendenti dalle aziende artigiane della categoria di cui al presente accordo per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali anche se cadenti di domenica e delle indennità speciali per le particolari caratteristiche delle categorie edili e affini, verrà assolto dalla azienda con la corresponsione della percentuale del 24% sulle ore di lavoro normale effettivamente prestato.

La misura percentuale come sopra indicato risulta così composta:

Gratifica natalizia	9 —%
Ferie	2,50%
Festività nazionali o infrasettimanali	6,50%
Totale	18 —%
Indennità speciale	6 —%
	24 —%

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO

Agli effetti dell'orario di lavoro si richiamano le norme di legge.

Le percentuali di aumento per lavoro straordinario notturno e festivo sono stabilite come segue:

Lavoro straordinario diurno	20%
Lavoro straordinario festivo	50%
Lavoro straordinario notturno	35%

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 LUGLIO 1956 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI CUNEO DEL GRUPPO MARMO, PIETRA, CEMENTO E AFFINI

(MARMISTI, CEMENTISTI, STUCCATORI RIQUADRATORI, FABBRICANTI PIASTRELLE IN CEMENTO E GRANIGLIA

Il giorno 18 luglio 1956 in Cuneo

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI della Provincia di Cuneo rappresentata dai signori *Olivero Decimo, Peretti Nerino, Tanaceto Lorenzo, Lingua Giuseppe,* assistiti dal Segretario Provinciale dell'Associazione stessa signor *Perlo Giovanni*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Cuneo e Provincia rappresentata dal suo Segretario sig. *Panero Pietro* e dal sig. *Giraudo Giorgio;*

la C.I.S.L. CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI Unione Sindacale rappresentata dal suo Segretario sig. *Bertolino Roberto;*

la U.I.L. UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal suo Segretario sig. *Lino Arreghini,*

si è stipulato il presente accordo salariale da valere per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Cuneo del Gruppo del Marmo, Pietra, Cemento ed Affini.

Art. 1.

CONGLOBAMENTO

Con il presente accordo la paga base e la indennità di contingenza corrisposte sinora disgiuntamente ai dipendenti delle aziende artigiane, a far data dall'entrata in vigore del presente accordo, vengono conglobate in unica voce. Nella retribuzione come sopra indicata viene esclusa solo l'indennità di caropane la quale continuerà ad essere corrisposta a parte secondo le norme di legge.

Art. 2.

DECORRENZA

Il presente accordo ha validità 1° agosto 1956.

Art. 3.

RETRIBUZIONI

UOMINI		Paga oraria Lire
Operai specializzati		156
Operai qualificati		140
Operai comuni		131
Manovali		
oltre i 20 anni		122
dai 18 ai 20 anni		110
dai 16 ai 18 anni		85
sotto i 16 anni		56
Apprendisti		
1° anno 1° semestre	libera contrattazione	
1° anno 2° semestre		26
2° anno		45
3° anno		65
4° anno		98
DONNE		
1ª categoria		116
2ª categoria		109
3ª categoria		102
Apprendiste		
1° anno 1° semestre	libera contrattazione	
1° anno 2° semestre		20
2° anno		35
3° anno		51
4° anno		76

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario vengono stabilite nelle seguenti misure:

a) lavoro straordinario feriale 20%
b) lavoro straordinario festivo 50%
c) lavoro straordinario notturno 35%

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 AGOSTO 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DI AUTOTRASPORTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il giorno 22 agosto 1958 in Cuneo presso gli Uffici della Segreteria Provinciale della Associazione Artigiani della provincia di Cuneo

tra

l'Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo rappresentata dai signori *De Michelis Antonio, Castellino Raimondo* assistiti dal Segretario Provinciale signor *Perlo Giovanni* e dal geom. *Brino Matteo*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Cuneo e Provincia rappresentata dai signori *Panero Pietro* e *Giraudo Giorgio;*

la C.I.S.L. Unione Sindacale Provinciale di Cuneo rappresentata dal sig. cav. *Bertolino Roberto* assistito dal sig. *Alberti Renato;*

la U.I.L. Unione Italiana del Lavoro rappresentata dal sig. *Arreghini Lino* e *Rossi Francesco,* è stato stipulato il presente accordo sindacale da valere per i dipendenti delle aziende artigiane esercenti Autotrasporti della provincia di Cuneo.

Art. 1.

CONGLOBAMENTO

Con il presente accordo la paga base e l'indennità di contingenza corrisposte sino ad ora disgiuntamente ai dipendenti delle aziende artigiane di Autotrasporti vengono conglobate in unica voce.

Nella retribuzione come sopra indicato viene esclusa solo la indennità di caropane la quale continuerà ad essere corrisposta a parte secondo le norme di legge.

Art. 2.

DECORRENZA

Il presente accordo ha validità dal 1° settembre 1958.

GRUPPO TRASPORTI

Tabella

Qualifica maestranze	Paghe per 8 ore	9 ore	10 ore
Autisti conducenti autotreni	1.350	1.418	1.484
Altri autisti conduc. autocarri	1.200	1.300	1.400
Aiuto autista (per 6 mesi)	950	1.050	1.150
Autisti conducenti auto pubbliche (piazza e rimessa)	1.100	1.150	1.200
Carrettieri, vetturini, ecc.	1.000	1.100	1.150

Manovali comuni:

superiori ai 20 anni	L.	120	orarie
dai 18 ai 20 anni	»	100	»
dai 16 ai 18 anni	»	80	»
inferiori ai 16 anni	»	60	»

Indennità di trasferta

Per assenze da oltre 8 a 12 ore	L.	560
Per assenze da oltre 12 a 18 ore	»	1.120
Per assenze da oltre 18 a 24 ore	»	1.680

Indennità per attesa disagiata e compenso forfettario per lavoro straordinario

Da 10 a 12 ore	L.	112
Da 12 a 18 ore	»	202
Da 18 a 24 ore	»	280

Condizioni di miglior favore

Sono salve le condizioni di miglior favore.

Conclusioni

Per quanto non previsto nel presente accordo, ed in attesa di regolamentazione che verrà stabilità in sede nazionale dalle superiori Confederazioni valgono le norme del contratto nazionale di categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 22 AGOSTO 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE CHIMICHE E DELLE MATERIE PLASTICHE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il giorno 22 agosto 1958 in Cuneo presso gli Uffici della Segreteria Provinciale della Associazione Artigiani della provincia di Cuneo

tra

l'Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo rappresentata dal sig. *Oderda Giovanni* assistito dal Segretario Provinciale sig. *Perlo Giovanni* e dal geometra *Brino Matteo*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Cuneo e Provincia rappresentata dai signori *Panero Pietro* e *Giraudo Giorgio*;

la C.I.S.L. Unione Sindacale Provinciale di Cuneo rappresentata dal sig. cav. *Bertolino Roberto* assistito dal sig. *Alberti Renato*;

la U.I.L. Unione Italiana del Lavoro rappresentata dal sig. *Arrighini Lino* e *Rossi Francesco*, è stato stipulato il presente accordo sindacale da valere per i dipendenti delle aziende artigiane esercenti l'industria Chimica e delle Materie Plastiche.

Art. 1.

CONGLOBAMENTO

Con il presente accordo la paga base e la contingenza corrisposte finora disgiuntamente ai dipendenti delle aziende artigiane esercenti l'industria chimica e delle materie plastiche vengono conglobate in unica voce. Nella retribuzione come sopra indicato viene esclusa solo la indennità di caropane la quale continuerà ad essere corrisposta secondo le norme di legge.

Art. 2.

DECORRENZA

Il presente accordo ha validità dal 1° settembre 1958.

Tabella

UOMINI

	Lire
Operaio specializzato	156
Operaio qualificato	140
Operaio Comune	131

Apprendisti

			Lire
1° anno	1° semestre	libera contrattazione	
1° anno	2° semestre		28
2° anno			45
3° anno			65
4° anno			98

DONNE

Operaia di 1ª categoria	130
Operaia di 2ª categoria	110
Operaia di 3ª categoria	90

Apprendiste

1° anno	1° semestre	libera contrattazione	
1° anno	2° semestre		25
2° anno			36
3° anno			58
4° anno			70

APPRENDISTATO

Corsi Complementari Apprendisti

Visto l'art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 secondo comma, le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate in ore 3 settimanali per il periodo stabilito e nelle località in cui essi si svolgono.

Lavoro straordinario

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo sindacale le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario vengono stabilite nelle seguenti misure:

a) lavoro straordinario feriale 2[illegible]%
b) lavoro straordinario festivo 50%
c) lavoro straordinario notturno 50%

Conclusioni

Per quanto non previsto nel presente accordo valgono le norme contenute nel contratto nazionale di categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 AGOSTO 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI CUNEO, DEL GRUPPO SARTI E AFFINI

Il giorno 22 agosto 1958 in Cuneo presso gli Uffici della Segreteria Provinciale della Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo

tra

l'Associazione artigiani della Provincia di Cuneo rappresentata dai signori *Giovannetti Vinicio, Roscio Teresa, Raineri Sebastiano, Bonino Caterina,* assistiti dal Segretario Provinciale dell'Associazione stessa signor *Perlo Giovanni* e geom. *Brino Matteo*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Cuneo e Provincia rappresentata dai signori *Panero Pietro* e *Giraudo Giorgio;*

la C.I.S.L. Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Unione Provinciale Sindacale di Cuneo rappresentata dal sig. cav. *Bertolino Roberto* assistito dal sig. *Alberti Renato;*

la U.I.L. Unione Italiana del Lavoro rappresentata dal sig. *Arreghini Lino* e *Rossi Francesco,* è stato stipulato il presente accordo sindacale da valere per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Cuneo del gruppo Sarti ed Affini.

Art. 1.

CONGLOBAMENTO

Con il presente accordo la paga base e la indennità di contingenza corrisposte sinora ai dipendenti dalle aziende artigiane, a far data dall'entrata in vigore del presente accordo, vengono conglobate in unica voce.

Nella retribuzione come sopra indicato viene esclusa solo la indennità di caropane la quale continuerà ad essere corrisposta a parte secondo le norme di legge.

Art. 2.

DECORRENZA

Il presente accordo ha validità dal 1° settembre 1958.

Art. 3.

RETRIBUZIONI

	ZONA A Comuni con oltre 10.000 abitanti		ZONA B Comuni inf. al 10.000 abit.	
	oraria	giornal.	oraria	giornal
UOMINI				
Operai specializzati	156	1.248	133	1.064
Operai qualificati	140	1.120	119	952
Operai comuni (aiutanti)	120	960	102	816
Apprendisti				
1° anno 1° semestre	libera contrattazione			
1° anno 2° semestre	20	160	15 —	120
2° anno	30	240	26,50	212
3° anno	40	320	34 —	272
4° anno	50	400	42,50	360
5° anno	60	480	51 —	408
DONNE				
1ª categoria	116	928	100	800
2ª categoria	100	800	85	680
Operaia comune (aiutante)	70	560	60	480
Apprendiste				
1° anno 1° semestre	libera contrattazione			
1° anno 2° semestre	15	120	12 —	96
2° anno	20	160	17 —	136
3° anno	30	240	26,50	212
4° anno	40	320	34 —	272
5° anno	50	400	42,50	360

Art. 4.

APPRENDISTATO

Corsi complementari apprendisti ore d'insegnamento

Visto l'art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, secondo comma, le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate in ore 3 settimanali per il periodo stabilito e nelle località in cui essi si svolgono.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario vengono stabilite nelle seguenti misure:

a) lavoro straordinario feriale 20%
b) lavoro straordinario festivo 50%
c) lavoro straordinario notturno 50%

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 22 AGOSTO 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE GRAFICHE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il giorno 22 agosto 1958 in Cuneo presso gli Uffici della Segreteria Provinciale della Associazione Artigiani della provincia di Cuneo

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI della Provincia di Cuneo rappresentata dai signori *Ghibaudo Giuseppe, Conforti Gabriele* e *Lorenzato Pietro,* assistiti dal Segretario Provinciale sig. *Perlo Giovanni* e geom. *Brino Matteo*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Cuneo e Provincia rappresentata dai signori *Panero Pietro* e *Giraudo Giorgio,*

la C.I.S.L. CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI rappresentata dal sig. cav. *Bertolino Roberto* assistito dal sig. *Alberti Renato;*

la U.I.L. UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal sig. *Arreghini Lino* e *Rossi Francesco,* è stato stipulato il presente accordo sindacale da valere per i dipendenti dalle aziende artigiane Grafiche della provincia di Cuneo.

Ai fini del presente accordo, e per quanto specificatamente si riferisce alla retribuzione, le aziende grafiche vengono ripartite nelle seguenti zone:

Zona *A*: Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Racconigi, Saluzzo, Savigliano;

Zona *B*: Tutti gli altri Comuni della Provincia.

CONGLOBAMENTO

Con il presente accordo la paga base e la indennità di contingenza corrisposte disgiuntamente ai dipendenti dalle aziende artigiane grafiche vengono conglobate in unica voce.

Nella retribuzione come sopra indicato viene esclusa solo la indennità di caropane la quale continuerà ad essere corrisposta a parte secondo le norme di legge.

DECORRENZA

Il presente accordo ha validità dal 1° settembre 1958.

Tabella salariale

OPERAI

	Retr. globale oraria Zona A	Retr. globale oraria Zona B
Linotipisti paga per 7 ore	279	263
Tastieristi e fonditori alla monotype	257	233
Compositori a mano		
1ª categoria	224	211
2ª categoria	190	180
3ª categoria	163	154
Impressori:		
1ª categoria	224	211
2ª categoria	190	180
3ª categoria	163	154
Fotoincisori:		
Fotografi, fotoincisori, stampatori, ritoccatori:		
1ª categoria	241	226
2ª categoria	205	193
3ª categoria	175	165
Torcolieri di tricomie e fotolito (tiraprove)	240	226
Torcolieri per lavori al tratto e mezzatinta	202	191
Montatori fresatori	199	188
Litografi:		
Incisori, disegnatori, cromisti operai finiti	294	277
Operai 2° biennio	247	233
Operai 1° biennio	201	192
Trasportatori fotomeccanici, trasportatori e stampatori:		
1ª categoria	240	226
2ª categoria	202	191
3ª categoria	173	164
Tiraprove	240	226
Torcolieri	202	191
Lisciapietre, garnitori di lastre, fonditori di lastre di piombo	180	175
Legatori librai:		
Categoria extra	231	220
1ª categoria	218	206
2ª categoria	183	173
3ª categoria	160	151
Rilegatori e lineatori	218	206
Mettifoglio (uomo)	176	166

DONNE

	Retr. globale oraria Zona A	Zona B
Legatrici libraie:		
1ª categoria	147	139
2ª categoria	128	121
3ª categoria	121	114
Lavorazioni vari		
Mettifoglio alle litog. Sche e puntatrici alle tipografiche	153	144
Mettifoglio alle tipografiche	147	139
Spolveratrici addette alla laccatura, patinatura verniciatura	135	127
Levafoglio, porgifoglio, gronzatrici	124	116

Apprendisti:

1° anno	1° semestre	libera contrattazione	
1° anno	2° semestre	75	70
2° anno		94	88
3° anno		119	113
4° anno		149	140

Apprendiste:

1° anno	1° semestre	libera contrattazione	
1° anno	2° semestre	58	55
2° anno		77	73
3° anno		95	90
4° anno		107	101

LAVORO STRAORDINARIO

A far data dal 1° settembre 1958 le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario vengono stabilite nella seguente misura:

a) lavoro straordinario feriale	20%
b) lavoro straordinario festivo	50%
c) lavoro straordinario notturno	50%

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia da corrispondere ai dipendenti da parte delle aziende artigiane grafiche a decorrere dal 1° gennaio 1958 sarà pari a 200 ore di retribuzione conglobata come da tabella. La gratifica natalizia si intende ragguagliabile a mese e pertanto ai lavoratori che non abbiano compiuto l'anno intero di servizio saranno corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettiva prestazione lavorativa.

FERIE

Con decorrenza dal 1° settembre 1958 ai dipendenti dalle aziende artigiane grafiche dalla provincia di Cuneo che abbiano compiuto 12 mesi consecutivi di servizio presso la stessa azienda, saranno concessi giorni 8 di ferie retribuite calcolati sulla base dell'orario di ore 8 giornaliere e di ore 7 per i linotipisti. All'operaio licenziato o dimissionario saranno corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Agli operai licenziati non ai sensi dell'art. 18 del contratto nazionale di lavoro sarà corrisposta la seguente indennità di licenziamento:

— dal 1° al 5° anno di anzianità ininterrotta: giorni 4 di retribuzione per ogni anno compiuto;

— dal 6° al 10° anno di anzianità ininterrotta: giorni 6 di retribuzione per ogni anno compiuto;

— dall'11° al 15° anno di anzianità ininterrotta: giorni 8 di retribuzione per ogni anno compiuto;

— oltre il 15° anno di anzianità ininterrotta: giorni 10 di retribuzione per ogni anno compiuto.

N.B. All'apprendista del 1° anno che non abbia compiuto un anno intero di attività presso la stessa azienda non verrà corrisposta alcuna indennità di licenziamento.

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Ai lavoratori dipendenti dimissionari spetteranno le seguenti percentuali di indennità di licenziamento di cui sopra:

Oltre i 3 anni e fino a 10 anni di anzianità	50%
Oltre i 10 anni e fino a 15 anni di anzianità	75%
Oltre i 15 anni	100%

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sono salve le condizioni di miglior favore.

APPRENDISTATO

Corsi complementari Ore di insegnamento

Visto l'art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, secondo comma, le ore destinate all'insegnamento complementare apprendisti sono determinate in ore 3 settimanali per il periodo stabilito e nelle località in cui essi si svolgono.

CONCLUSIONI

Per quanto non previsto nel presente accordo, ed in attesa della regolamentazione che verrà stabilita in sede nazionale dalle superiori Confederazioni, valgono le norme del contratto nazionale di categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 AGOSTO 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLE CALZATURE, PELLI, CUOIO E AFFINI E SUCCEDANEI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il giorno 22 agosto 1958 in Cuneo presso gli Uffici della Segreteria Provinciale della Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo

t r a

l'Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo rappresentata dal segretario Provinciale di Cuneo signor *Perlo Giovanni* assistito dal geom. *Matteo Brino*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Cuneo e Provincia rappresentata dai signori *Panero Pietro* e *Giraudo Giorgio;*

la C.I.S.L. Unione Sindacale Provinciale di Cuneo rappresentata dal sig. cav. *Bertolino Roberto* assistito dal sig. *Alberti Renato;*

la U.I.L. Unione Italiana del Lavoro rappresentata dal sig. *Arrighini Lino* e *Rossi Francesco,* è stato stipulato il presente accordo sindacale da valere per i dipendenti dalle aziende artigiane per la lavorazione di calzature, cuoio, pelli ed affini succedanei.

Art. 1.

CONGLOBAMENTO

Con il presente accordo la paga base e l'indennità di contingenza finora corrisposte disgiuntamente ai dipendenti delle aziende artigiane per la lavorazione delle calzature cuoio, pelli ed affini e succedanei, per la Provincia di Cuneo vengono conglobate in unica voce.

Nella retribuzione come sopra indicato viene esclusa solo la indennità di caropane la quale continuerà ad essere corrisposta a parte secondo le norme di legge.

Art. 2.

DECORRENZA

Il presente accordo ha validità dal 1° settembre 1958.

Tabella salariale

UOMINI:

operaio specializzato	L. 156	orarie
operaio qualificato	» 140	»
operaio comune	» 131	»
Manovale:		
superiore ai 20 anni	L. 120	orarie
dai 18 ai 20 anni	» 100	»
dai 16 ai 18 anni	» 80	»
inferiore ai 16 anni	» 60	»
Apprendisti:		
1° anno 1° semestre	libera contrattaz.	
1° anno 2° semestre	L. 28	
2° anno	» 45	
3° anno	» 65	
4° anno	» 98	

DONNE:

operaia 1ª categoria	L. 130
operaia 2ª categoria	» 110
operaia comune	» 80
Apprendiste:	
1° anno 1° semestre	libera contrattaz.
1° anno 2° semestre	L. 25
2° anno	» 34
3° anno	» 50
4° anno	» 60

LAVORO STRAORDINARIO

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario vengono stabilite nelle seguenti misure:

a) lavoro straordinario feriale 20%

b) lavoro straordinario festivo 50%

c) lavoro straordinario notturno 50%

APPRENDISTATO

Corsi Complementari Apprendisti

Visto l'art. 10 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, 2° comma, le ore destinate all'insegnamento complementare apprendisti sono determinate in ore 3 settimanali per il periodo stabilito e nelle località in cui essi si svolgono.

CONCLUSIONI

Per quanto non previsto nel presente accordo ed in attesa di regolamentazione che verrà stabilita in sede nazionale dalle superiori Confederazioni valgono le norme del contratto nazionale di categoria.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sono salve le condizioni di miglior favore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1789.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla mietitura, trebbiatura e attività minori e connesse delle provincie di Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Asti, il contratto collettivo 17 luglio 1959, per gli addetti alla trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori, l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federazione Piccoli Proprietari Conduttori e l'Unione Sindacale Provinciale, la Confederterra Provinciale, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 1 giugno 1954, per i dipendenti dai trebbiatori, stipulato tra l'Unione Provinciale Trebbiatori, la Cooperativa Trebbiatori di Saluzzo, l'Associazione Provinciale Artigiani, l'Unione Provinciale Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L., la Confederterra Provinciale C.G.I.L.;

Visto, per la provincia di Novara, il contratto collettivo 6 giugno 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali che eseguono lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura dei cereali estivi, stipulato tra la Associazione Provinciale dei Trebbiatori e la Federbraccianti Provinciale, la Liberterra Provinciale, la U.I.L.-Terra Provinciale;

Visto, per la provincia di Vercelli, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per gli addetti ai lavori di mietilegatura e trebbiatura cereali estivi presso mietilegatrici e coppie trebbianti per conto terzi, stipulato tra l'Associazione Trebbiatori e la Confederterra Provinciale, la Liberterra Provinciale;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 6 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, n. 14 della provincia di Cuneo, in data 16 aprile 1960, n. 2 della provincia di Novara, in data 14 giugno 1960, n. 1 della provincia di Vercelli, in data 22 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Asti, il contratto collettivo 17 luglio 1959, relativo agli addetti alla trebbiatura;

per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 1 giugno 1954, relativo ai dipendenti dai trebbiatori;

per la provincia di Novara, il contratto collettivo 6 giugno 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali che eseguono lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura dei cereali estivi;

per la provincia di Vercelli, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo agli addetti ai lavori di mietilegatura e trebbiatura cereali estivi presso mietilegatrici e coppie trebbianti per conto terzi:

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai lavori di mietitura, trebbiatura e attività minori, connesse e comunque considerate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, delle provincie di Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 11. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 17 LUGLIO 1959 PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA NELLA PROVINCIA DI ASTI

L'anno 1959, il giorno 17 del mese di luglio, in Asti, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, si sono riunit., alla presenza e con l'intervento del dott. Leone Leoni, Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione e del dott. Attilio Brezzi, Capo servizio dei Rapporti di Lavoro, per determinare le tariffe salariali per gli addetti ai lavori di trebbiatura della campagna granaria 1959, i signori:

Limone Mario, rappresentante dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TREBBIATORI; *Torchio Giacinto*, rappresentante dell'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE; *Vogliolo Giovanni*, rappresentante la CONFEDERTERRA PROVINCIALE; *Parenti Elio*, rappresentante della U.I.L.; *Morra Luigi*, rappresentante dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI; *Rabino* rag. *Giovanni*, rappresentante la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI e la FEDERAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CONDUTTORI;

tenuto conto delle paghe praticate per i lavori di trebbiatura nella campagna agraria precedente e delle variazioni salariali verificatesi a tutt'oggi sia nel settore agricolo che in quello industriale e commerciale per effetto degli aumenti dell'indennità di contingenza:

si è convenuto

di fissare per la trebbiatura 1959 i seguenti minimi salariali:

1) L. 1.750 giornaliere per il trattorista e macchinista;

2) L. 1.600 giornaliere per gli imboccatori e inservienti all'imballatrice.

Dette tariffe sono comprensive di ogni e qualsiasi indennità e per un orario di lavoro giornaliero di dieci ore.

Il lavoro straordinario feriale sarà compensato con una maggiorazione del 20% e quello festivo con la maggiorazione del 40%.

Nel caso che non venga provveduto dall'agricoltore, oltre alla corresponsione delle predette tariffe in denaro, il trebbiatore è tenuto a somministrare, secondo le consuetudini, il vitto completo.

Se non viene corrisposto in natura il vitto è valutato in L. 600 giornaliere.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 1° GIUGNO 1954 PER I DIPENDENTI DAI TREBBIATORI DELLA PROVINCIA DI CUNEO, PER LA CAMPAGNA DI TREBBIATURA 1954

Il giorno 1° giugno 1954 presso l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI della provincia di Cuneo, si sono riuniti i signori:

geom. *Bruno Mario*, Presidente UNIONE TREBBIATORI di Cuneo, assistito dal sig. *Goffis Angelo*, Segretario della UNIONE TREBBIATORI stessa;

Aimone Giuseppe, Presidente della COOPERATIVA TREBBIATORI di Saluzzo;

Perlo Giovanni, Segretario Provinciale dell'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI della provincia di Cuneo ed in rappresentanza della UNIONE INDUSTRIALE di Cuneo;

Piccari Valerio, per la C.I.S.L. UNIONE SINDACALE PROVINCIALE;

Rossi, per la U.I.L. CAMERA SINDACALE PROVINCIALE; *Nazzari*, per la CONFEDERTERRA PROVINCIALE.

I predetti rappresentanti le categorie interessate hanno unanimemente concordato:

Art 1

Agli effetti del presente accordo salariale da valere per i dipendenti dei trebbiatori nella campagna 1954, la Provincia si intende suddivisa in quattro zone e precisamente:

ZONA A) *Bassa Pianura.*

Comprende tutte le aziende agrarie site nel seguente perimetro: Strada Pinerolo-Saluzzo Saluzzo Costigliole Saluzzo Costigliole Saluzzo-Villafalletto Villafalletto-Centallo Centallo-Fossano Fossano-Bra Bra-Carmagnola Confine provincia Torino Inoltre le zone ubicate in Bassa Val Tanaro (pianura).

ZONA B) *Pianura promiscua.*

Comprende tutte le aziende di pianura non comprese nella zona *A*).

ZONA C) *Collina.*

Comprende tutte le aziende ubicate in zone collinari ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

ZONA D) *Montagna.*

Comprende tutte le aziende ubicate in zona di montagna ad altitudine superiore ai 700 metri sul livello del mare.

Art 2.

La retribuzione da corrispondersi ai dipendenti, riferita alle zone predette, è la seguente:

Macchinista motorista:

Zona *A*)	Zona *B*)	Zona *C*)	Zona *D*)
1.370	1.265	1.000	930

Imboccatore:

Zona *A*)	Zona *B*)	Zona *C*)	Zona *D*)
1.375	1.025	860	820

Art. 3.

Le retribuzioni di cui sopra si riferiscono a giornata lavorativa di 10 ore di lavoro macchina. Le ore dalla 11ª alla 14ª, per le macchine trebbiatrici che abbiano a subire durante la giornata spostamenti da un'aia all'altra o per le soste dovute a causa di forza maggiore, saranno retribuite con la normale paga oraria stabilita all'art. 2.

E' in facoltà dei trebbiatori di interessare i dipendenti addetti alle macchine con provvigione sul grano, a condizione che siano garantiti i minimi salariali di cui sopra.

Art. 4.

Le ore straordinarie, determinate secondo le modalità di cui all'articolo precedente, saranno retribuite ragguagliando ad ora la retribuzione giornaliera e maggiorandola del 15 %.

Art 5.

Il vitto è a carico dell'agricoltore.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente accordo, valgono le norme di legge.

Art. 7.

Ogni contestazione dovrà essere proposta a pena di decadenza entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per il tentativo di amichevole composizione della vertenza dovrà essere interessata l'organizzazione sindacale cui è iscritto il trebbiatore, tramite l'Organizzazione dei lavoratori.

Art. 8.

La rinnovazione del contratto deve avvenire, su richiesta di una delle parti alle organizzazioni sindacali interessate entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo alla stipulazione.

In caso contrario il contratto avrà, senza altro procedimento, vigore fino alla prima scadenza come sopra stabilito.

Le determinazioni concordate nella presente scrittura verranno pubblicate sul Foglio Annunci Legali della Prefettura.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 6 GIUGNO 1959 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI CHE ESEGUONO LAVORI DI TREBBIATURA E MIETITREBBIATURA DEI CEREALI ESTIVI NELLA PROVINCIA DI NOVARA

Il giorno 6 giugno 1959 nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Novara, alla presenza del geom. Arturo Gallina, funzionario dello U.P.L.M.O. preposto al servizio rapporti di lavoro:

tra

la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE, Novara; rappresentata dai signori *Tencaioli Gaudenzio* e *Fornara Angelo*:
la LIBERTERRA PROVINCIALE di Novara, rappresentata dal sig. *Pezzana Dante*;

la U.I.L. TERRA PROVINCIALE di Novara, rappresentata dal sig. *Sesia Goliardino*

e

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI TREBBIATORI di Novara; rappresentata dal sig. *Rosina Pietro*: Presidente della Associazione predetta.

si stipula il presente Contratto collettivo provinciale a carattere normativo salariale da valere per il personale addetto ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura dei cereali estivi alle dipendenze delle Aziende Industriali della provincia di Novara.

Art. 1.

RETRIBUZIONE - FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Macchinisti	L. 235 orarie
Imboccatori e pressatori	» 220 »

Dette tariffe sono comprensive dell'incidenza dovuta per l'indennità di contingenza, gratifica natalizia, ferie, indennità anzianità, festività nazionali ed infrasettimanali.

Se durante le ricorrenze delle festività nazionali ed infrasettimanali i lavoratori prestassero la loro opera, si applicherà per le ore effettivamente prestate in dette festività, esclusivamente la paga base oraria di cui sopra maggiorata del 50 % previsto per il lavoro festivo.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO NORMALE STRAORDINARIO - NOTTURNO E FESTIVO

L'orario di lavoro viene fissato in ore 8 giornaliere.

Le ore straordinarie eccedenti le 8 ore di cui sopra saranno retribuite con una maggiorazione del 25 %.

Il lavoro notturno verrà retribuito con una maggiorazione del 70 % ed è inteso quello prestato dalle ore 21 alle ore 5.

Il lavoro festivo verrà retribuito con una maggiorazione del 50 %.

Le maggiorazioni di cui sopra verranno applicate esclusivamente sulla retribuzione oraria indicata nel precedente art. 1.

Art. 3.

INDENNITÀ SPECIALE

In considerazione del carattere stagionale dell'attività regolamentata dal presente contratto e della natura dello speciale rapporto di lavoro per il quale si possono verificare temporanee sospensioni dovute a cause di forza maggiore, le parti stabiliscono, di comune accordo, di corrispondere ai lavoratori una indennità speciale nella misura del 4 % da computarsi sul salario orario indicato all'art. 14. Detta percentuale non dovrà essere applicata sulle ore eccedenti le ore 8 giornaliere per le quali è previsto il trattamento per lavoro straordinario.

Art. 4.

VITTO

Le aziende trebbiatrici dovranno inoltre corrispondere ai lavoratori per ogni giornata di presenza, i seguenti generi in natura:

pane	gr.	600
generi da minestra	»	200
grassi	»	30
vino	l.	1

E' lasciata facoltà alle ditte di corrispondere, in sostituzione dei suddetti generi in natura, l'equivalente in danaro, pari a L. 230 giornaliere.

Art. 5.

INDENNITÀ DI CARO PANE

L'indennità di caro pane compete ad ogni singolo lavoratore nella misura di L. 30 per ogni giornata di lavoro.

Detta indennità non competerà qualora il lavoratore venisse approvvigionato nel quantitativo di pane di cui all'articolo precedente

Art. 6.

Per quanto non contemplato nel presente contratto le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore, per tutto il territorio della provincia di Novara, a decorrere dalla data odierna ed avrà efficacia fino al 5 giugno 1960.

Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata R.R. almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato di anni 1 (uno) e così di seguito.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI ADDETTI AI LAVORI DI MIETILEGATURA E TREBBIATURA CEREALI ESTIVI PRESSO MIETILEGATRICI E COPPIE TREBBIANTI PER CONTO TERZI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Il giorno 1° ottobre 1959 tra l'Associazione Trebbiatori rappresentata dal sig. *Stanglino Piero*.
la Confederterra Provinciale rappresentata dal signor *Mandrino Antonio*:

la Liberterra Provinciale rappresentata dal sig. *Ferraris Raffaele*;

è stato stabilito il seguente accordo da valere per l'anno in corso nella provincia di Vercelli per i lavoratori addetti alla mietilegatura ed alla trebbiatura dei cereali estivi presso le mietilegatrici e le coppie trebbianti per c. terzi.

Art. 1

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro viene fissato in ore otto giornaliere nonchè in due suppletive.

Il lavoro eseguito nelle ore diurne dopo le 10 ore è considerato straordinario.

Il lavoro che viene eseguito dalle 21 alle 5 del mattino è considerato notturno.

Viene considerato festivo quello eseguito nei giorni festivi o come tali dichiarati dalla legge.

Art. 2.

RETRIBUZIONE

(*Al netto di ogni e qualsiasi trattenuta*)

Macchinisti:

L. 2.210 per dieci ore di lavoro:
L. 253 l'ora per ogni ora dopo le 10 ore:
L. 328 l'ora per lavoro festivo e notturno.

Imboccatori e pressatori:

L. 2.010 per dieci ore di lavoro:
L. 228 l'ora per ogni ora dopo le 10 ore
L. 298 l'ora per lavoro festivo e notturno.

Dette tariffe sono comprensive delle indennità di contingenza, della gratifica natalizia, indennità di ferie, per anzianità e festività infrasettimanali, ecc.

Art. 3.

VITTO

A carico del trebbiatore giornalmente dovranno essere corrisposti i seguenti generi:

pane: grammi 600 o 500 di farina;
generi da minestra: grammi 200.
grassi: grammi 30;
vino: litri 1.

Qualora i lavoratori non intendessero ritirare i suddetti generi in natura ad essi dovrà essere corrisposto l'equivalente in denaro valutato in L. 170.

Nelle zone in cui il vitto viene fornito dal trebbiatore o dall'agricoltore, dalla retribuzione dovranno essere dedotte L. 500.

Art. 4.

APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Per tutte le vertenze che potessero sorgere, le tre parti si impegnano di intervenire affinchè il presente accordo sia rispettato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1790.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire *minimi di trattamento economico e normativo* ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per salariati fissi dell'agricoltura;

Visto, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo 15 settembre 1959, e relativi allegati, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Giardinieri (C.I.S.L.), al quale hanno aderito, in data 30 settembre 1959, l'Unione Italiana del Lavoro e la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.);

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Bolzano, in data 6 marzo 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo 15 settembre 1959 relativo ai lavoratori agricoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel contratto di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146 foglio n. 12. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 15 SETTEMBRE 1959, PER I LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

L'anno 1959, addì 15 del mese di settembre in Bolzano presso l'Unione provinciale degli agricoltori

t r a

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI BOLZANO, rappresentata dal suo Presidente *Josef Leiter* « Reber » nonchè dal Direttore dell'Unione dott *Alfons Lang* e *Paul Luther* per le aziende di giardinaggio

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI F.I.S.B.A. e giardinieri, rappresentata dal sig. *Konrad Strozzega* e *Josef Pfitscher*

e

con l'intervento della UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND BOLZANO, rappresentata dai Segretari generali geom. *Oskar Dietl* e *Guglielmo Malocchio* assistiti dal sig. *Nervo Aldo* si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per tutti i lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.

Art. 1

VALIDITÀ E DURATA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Il presente contratto collettivo di lavoro vale per tutti i lavoratori e lavoratrici occupati in aziende agricole della provincia di Bolzano.

Il medesimo decorre dal 2 febbraio 1960 e scade il 1° febbraio 1961. Si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle par contraenti entro il 31 ottobre precedente alla sua scadenza.

In caso di disdetta lo stesso rimarrà in vigore fino alla conclusione delle trattative per il suo rinnovo.

Art. 2.

FORME DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Il contratto individuale di lavoro deve essere sempre redatto in forma scritta sui moduli concordati fra le parti stipulanti il presente contratto collettivo.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

Il primo mese di lavoro è considerato di prova ed entro detto periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento.

Trascorso il suddetto periodo di prova, senza che intervenga disdetta, il rapporto provvisorio, in mancanza di accordo diverso, si trasforma in rapporto di lavoro effettivo.

Art. 4

DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il lavoratore prenderà servizio nel giorno e nel luogo stabilito dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro è obbligato ad assumere in servizio il lavoratore alla data prestabilita

Nel caso in cui, senza giustificato motivo (articoli 16 e 17) il lavoratore non assuma servizio o il datore di lavoro non permetta l'inizio del rapporto, saranno applicate le norme previste dal presente contratto collettivo per i casi di ingiustificata risoluzione del rapporto di lavoro (art. 15).

Art. 5.

CORRESPONSIONE DEL SALARIO

La retribuzione in denaro va corrisposta in conformità al contratto individuale di lavoro. In mancanza di accordo fra le parti, la stessa va corrisposta a fine settimana per il lavoratore a giornata e a fine mese per gli altri.

I conteggi della retribuzione riguardante la prestazione di servizio annuo dovranno essere fatti per iscritto.

Con la forma di retribuzione annua sarà concesso al lavoratore, a sua richiesta, un equo anticipo sull'importo spettantegli per il lavoro prestato.

Art. 6.

MODALITÀ E FORME DI RETRIBUZIONE IN NATURA

Le retribuzioni stabilite parzialmente in natura sono da fornirsi con merce di buona qualità e di uso locale. Dette merci se non diversamente stabilito da contratto speciale, o se non richiesto dalla natura ed uso della medesima, sono da fornirsi, in via di massima, sempre in anticipo. La consegna dell'abbigliamento e delle scarpe ecc. è da effettuarsi posticipatamente nei periodi stabiliti dagli usi locali.

In caso di scioglimento del rapporto di lavoro prima della scadenza prestabilita gli emolumenti in natura sono da fornirsi in proporzione al servizio prestato.

Art. 7.

VITTO E VESTIARIO

Il vitto concordato, confezionato secondo gli usi locali, deve essere sano e sufficiente.

L'abbigliamento concordato (vestiario, stoffe, scarpe ecc.) dovrà essere fornito in stato non usato, di buona qualità e confezione, in maniera che sia adatto e rispondente allo scopo.

Art. 8.

ALLOGGIO

L'alloggio messo a disposizione del lavoratore e dei suoi familiari deve essere adeguato, pulito e rispondente alle necessità di una normale famiglia di agricoltori. Esso deve pure corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Ai lavoratori con famiglia vanno assegnate stanze rispondenti al numero dei familiari, tenuto conto anche del sesso dei componenti.

I vani di abitazione di tutti i lavoratori che non abbiano seco i familiari debbono essere sufficientemente ammobiliati e muniti di regolare serratura.

I lavoratori di sesso diverso debbono essere alloggiati in vani separati.

Art. 9.

DISDETTA DELL'ALLOGGIO

Il lavoratore non avente seco i familiari deve sgombrare l'alloggio a fine contratto.

Il lavoratore con famiglia dovrà pure sgombrare l'alloggio sempre chè sia stato rispettato per questi il termine di disdetta previsto per i coniugati.

Nel caso che il lavoratore abbandonasse il posto di lavoro senza dare disdetta o si licenziasse ai sensi dell'art. 16, l'alloggio deve essere immediatamente sgomberato. Per tutti i danni derivanti da uno sgombero ritardato il lavoratore risponde ai sensi del codice civile.

Ai superstiti di un lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro può essere concessa una proroga fino ad un massimo di mesi sei, semprechè detta proroga non risulti sconveniente per il lavoratore subentrante.

Le puerpere possono essere tenute allo sgombero dell'alloggio a fine contratto soltanto se ciò potrà avvenire senza loro pericolo di vita, da documentarsi con certificato medico.

Art. 10.

GODIMENTO DI TERRENI E TENUTA DI BESTIAME

Al lavoratore al quale venga accordato, quale parte degli emolumenti in natura, un godimento di terreni e tenuta di bestiame, la qualità, proporzione ed entità di detti emolumenti, saranno regolati dal rispettivo contratto individuale di lavoro o, in sua mancanza, dalle consuetudini locali.

Al lavoratore cui fossero stati assegnati dei terreni come pagamento in natura, ed il cui rapporto di lavoro cessasse prima del raccolto, spetterà quella parte di raccolto corrispondente alla durata del lavoro effettivamente prestato. Le spese sostenute per l'esercizio saranno computate in proporzione al periodo di lavoro effettivamente prestato. Nel caso in cui l'appezzamento di terreno ceduto quale emolumento in natura fosse coltivato esclusivamente dallo stesso datore di lavoro, questi avrà diritto al reddito dell'intero raccolto.

Il diritto del lavoratore alla sua quota proporzionale in natura, in caso di rescissione anticipata del rapporto di lavoro, matura due settimane dopo il raccolto.

Art. 11.

TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia od infortunio al lavoratore non in prova spetterà quanto segue:

1) il salario per i giorni di carenza (cioè fino al giorno in cui inizia il diritto alla indennità da parte degli istituti assicuratori);

2) emolumenti in natura per 4 (quattro) mesi:

3) il termine di cui al punto 2 sarà ridotto a metà in caso di malattia che subentrasse entro i sei mesi dalla ripresa del lavoro;

4) in caso di malattia od infortunio, ai lavoratori della categoria « obbligati » le giornate lavorative annue garantite dovranno essere ridotte nella seguente misura;

a) di giorni 10 per ogni mese di assenza durante i mesi invernali;

b) di giorni 15 per ogni mese di assenza durante i mesi primaverili od autunnali;

c) di giorni 20 per ogni mese di assenza durante i mesi estivi.

Al lavoratore convivente con il datore di lavoro non spetta il diritto al vitto, all'alloggio ed agli emolumenti in natura nei periodi di volontaria assenza.

Il periodo di ricovero in un ospedale o in casa di cura è compreso nel periodo di cui al punto 2 del presente articolo, in cui spetta vitto ed alloggio.

I diritti agli emolumenti in natura di cui al punto 2 del presente articolo spettanti al lavoratore in caso di continuata inabilità al lavoro, dopo le dimissioni dall'ospedale o casa di cura entrano nuovamente in vigore.

Il diritto al godimento dei terreni e della tenuta di bestiame di cui all'art. 10 del presente contratto, non viene pregiudicato dalla inabilità al lavoro.

In caso di malattia od infortunio al lavoratore non compete retribuzione alcuna oltre all'indennità giornaliera concessa dalla competente Cassa malattia o Istituto infortuni sul lavoro.

Nel caso che il lavoratore dovesse essere ricoverato in ospedale d'urgenza il datore di lavoro deve mettergli a disposizione i suoi mezzi di trasporto senza alcun compenso.

Art. 12.

DOVERI E DIRITTI DEL LAVORATORE IN CASO DI MALATTIA

Lo stato di malattia deve essere documentato mediante certificato medico che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro entro 48 ore salvo impedimenti dovuti a forza maggiore.

La mancata segnalazione della malattia può dar luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Al lavoratore ammalato od infortunato sarà conservato il posto per un periodo non inferiore a mesi 4 (quattro) fatta eccezione nel caso di regolare scadenza del contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

Trascorso il periodo di conservazione del posto, di cui al punto 2 del presente articolo, il rapporto di lavoro può essere risolto corrispondendo l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità di licenziamento.

Il lavoratore che, trascorso il periodo di conservazione del posto, non fosse idoneo a riprendere il lavoro, può dimettersi, senza preavviso ma con diritto all'indennità come nel caso di licenziamento.

Art. 13.

PERMESSI RETRIBUITI

Al lavoratore, in caso di impedimenti al lavoro dovuti ai sottoelencati motivi, spetterà la paga solo per l'effettiva durata dell'impedimento, che comunque non potrà superare una settimana all'anno:

a) grave malattia o caso di morte del coniuge, dei figli, dei fratelli o dei genitori;

b) funerali del coniuge, dei figli, dei fratelli o dei genitori;

c) celebrazione del matrimonio dei figli;

d) per visita medica;

e) per citazione davanti ad Autorità Amministrative o Giudiziarie;

f) trasloco,

g) per partecipazione a riunioni nelle forme previste dalla Costituzione.

Art. 14.

CONGEDO MATRIMONIALE

Al lavoratore non in prova, in caso di matrimonio deve essere concesso un congedo straordinario retribuito di giorni 8 (otto).

Il congedo matrimoniale non potrà assolutamente sostituire le ferie normali.

Art. 15.

TERMINI PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

I contratti individuali di lavoro a tempo determinato cessano con il giorno di scadenza del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o disdetta.

Nel caso che allo scadere del contratto individuale di lavoro a tempo determinato il lavoratore venisse ulteriormente mantenuto in servizio, il rapporto stesso si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza peraltro modificare le disposizioni del presente articolo, comma 4, concernente i contratti di lavoro annui, ferme restando le norme di legge 15 agosto 1949, n. 533, e successive modifiche.

I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato scadono solo previo preavviso.

I contratti annui di lavoro si trasformano in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora nessuna delle parti contraenti — semprechè si tratti di lavoratori capifamiglia con alloggio di servizio. — non si opponga alla continuazione del rapporto di lavoro almeno quattro mesi prima della scadenza dell'anno contrattuale.

I termini di preavviso per i lavoratori non capifamiglia sono i seguenti:

a) 14 giorni fino al compimento di un anno di servizio;

b) 1 mese per anzianità da uno a cinque anni;

c) 2 mesi per anzianità oltre i cinque e fino a dieci anni;

d) 3 mesi per anzianità oltre i dieci anni.

Restano comunque salve le eventuali migliori condizioni di disdetta previste da consuetudini locali.

Il rapporto di lavoro concluso a tempo indeterminato e continuato ininterrottamente dal 2 febbraio fino al 10 novembre, cioè fino al termine del raccolto, può essere disdettato dal datore di lavoro con regolare preavviso di cui al presente articolo, solo per il 1° febbraio dell'anno successivo, fatta eccezione dei casi previsti dall'art. 17 del presente contratto.

In caso di disdetta senza l'osservanza dei termini di preavviso, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un indennizzo di un mese di retribuzione globale oltre al normale preavviso.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, iniziatosi il 2 febbraio e protrattosi fino al 15 aprile, potrà essere disdettato da parte del lavoratore con regolare preavviso scadente non prima del 31 ottobre, fatta eccezione dei casi previsti dall'art. 16 del presente contratto.

In caso di non osservanza dei termini di preavviso sarà trattenuto al lavoratore inadempiente un mese di retribuzione globale, oltre al periodo di preavviso mancato.

Art. 16.

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA

Il contratto individuale di lavoro può essere risolto immediatamente da parte del lavoratore per i seguenti casi:

a) se il lavoratore non è in grado di continuare il suo servizio assegnatogli senza danno per la sua salute, comprovato da certificato del medico condotto:

b) se imprevisti sopraggiunti mutamenti familiari mettono il lavoratore nell'impossibilità di continuare il rapporto di lavoro senza grave danno per sè e per la sua famiglia;

c) se al lavoratore si offrono delle possibilità di crearsi una posizione economica indipendente, per cui non si possa, per ragioni di equità da lui pretendere la continuazione del suo rapporto di lavoro;

d) se il datore di lavoro diminuisce al lavoratore la retribuzione spettantegli oppure ingiustificatamente la trattenga, oppure non osservi le essenziali disposizioni del presente contratto;

e) se il datore di lavoro si sia reso colpevole, nei confronti del lavoratore o dei suoi familiari, di atti di violenza, di offesa al buon costume o ai sentimenti religiosi o per gravi offese all'onore, oppure se il datore di lavoro si rifiuti di difendere il lavoratore e i suoi familiari contro tali azioni provocate da parte di un membro della famiglia dello stesso datore di lavoro;

f) se il datore di lavoro non adempie ai suoi doveri prescritti dalle leggi riguardanti la difesa della vita, della salute o della moralità del lavoratore;

g) per mancato adempimento agli obblighi sulle assicurazioni sociali.

Art. 17.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Il datore di lavoro può licenziare in tronco il lavoratore se questi:

a) si è reso colpevole di un delitto o di furto o per atti contro la moralità pubblica;

b) nonostante ripetuti avvertimenti si presenti al lavoro in stato di evidente ubriachezza, oppure si ubriachi durante le ore di lavoro;

c) abbandoni il lavoro affidatogli senza avvertimento o senza giustificato motivo;

d) malgrado avvertimenti, maneggi imprudentemente fuoco, corrente elettrica od esplosivi;

e) si renda colpevole nei riguardi del datore di lavoro o del suo incaricato o dei suoi familiari, oppure nei confronti dei suoi compagni di lavoro, di atti di violenza, di offesa al buon costume o di notevole offesa all'onore;

f) danneggi premeditatamente o per ripetuta negligenza, la proprietà del datore di lavoro e dei suoi familiari, oppure proprietà di terzi affidata al datore di lavoro o ai suoi familiari, oppure per grave incuria del lavoratore si verifichino danni rilevanti;

g) si rifiuti persistentemente di eseguire il lavoro ordinatogli;

h) rifiuti il lavoro anche una sola volta in circostanze straordinarie che richiederebbero necessariamente il prolungamento delle ore lavorative in occasione di una minaccia di temporale, di calamità atmosferiche e telluriche, di pericoli imminenti per il bestiame, in caso di minacciato deperimento dei prodotti agricoli, oppure per la minaccia di gravi danni al patrimonio boschivo.

Art. 18.

INDENNIZZO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GIUSTA CAUSA

Se il datore di lavoro licenziasse il lavoratore anticipatamente senza giustificati motivi o in caso di giustificata dimissione del lavoratore, a questi spetta, senza pregiudizio del suo diritto, il rimborso dei danni e la retribuzione per l'intero periodo contrattato.

Se la retribuzione era totalmente o parzialmente pattuita in natura e la consegna dei prodotti non fosse possibile, spetterà al lavoratore il pagamento in contanti del valore dei prodotti stessi.

Se il lavoratore si dimette prima del termine stabilito senza giustificati motivi, oppure se non per sua colpa il datore di lavoro lo dovesse licenziare prima del termine della scadenza, il datore di lavoro ha il diritto al rimborso dei danni derivanti.

Al lavoratore spetterà comunque il pagamento della retribuzione per il lavoro eseguito, detratto l'importo del danno subito dal datore di lavoro per l'anticipata dimissione e l'importo della retribuzione in natura o denaro non ancora dovuto però già anticipato.

Se ambo le parti contraenti sono colpevoli della dimissione o della anticipata risoluzione del contratto di lavoro il giudice deciderà secondo equità se, a chi ed in quale misura spetta l'indennizzo.

Ferme restando le disposizioni di legge in vigore è consigliabile che le richieste di indennizzo derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro come previsto dal presente articolo vengano presentate tramite il Sindacato o in via giudiziaria entro sei mesi dalla data dell'avvenuto licenziamento.

Art. 19.

RECLAMO RETRIBUZIONI ARRETRATE

Ferme restando le disposizioni di legge in vigore, è consigliabile che le richieste di retribuzione arretrate che si riferiscono a periodi di paga non superiori al mese, vengano fatte valere entro i due mesi successivi.

Le retribuzioni non percepite e riferentesi ad un periodo di paga superiore al mese, vanno fatte valere entro un anno, sempre ferme restando le disposizioni di legge in vigore.

Art. 20.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

In caso di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento o dimissioni) è dovuta al lavoratore una buona uscita in proporzione agli anni di servizio effettivamente prestati nell'azienda.

Non è dovuta la buona uscita in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per colpa commessa dal lavoratore (art. 17).

Per ogni anno di servizio con almeno 300 giornate lavorative per i fissi e almeno 200 giornate lavorative garantite per i semifissi ed obbligati spetta una buona uscita nella seguente misura:

a) fissi con 300 giornate lavorative all'anno, spetta un'indennità di licenziamento di sette giornate all'anno (2 febbraio 1° febbraio);

ai secondi cioè semifissi ed obbligati con almeno 200 giornate lavorative annue (2 febbraio 1° febbraio) garantite, spetta la buona uscita predetta ridotta a due terzi (2/3).

Nel calcolo della predetta indennità è da tener conto, oltre che della retribuzione in danaro, anche di quella di natura. Per il computo della medesima valgono le disposizioni contenute nell'art. 33. L'indennità di anzianità è frazionabile in dodicesimi.

Ai giornalieri agricoli, in luogo delle ferie, festività previste dalla legge ed infrasettimanali, gratifica natalizia e della indennità di anzianità, compete una indennità speciale pari all'11% (undici per cento) sul totale della retribuzione corrispondente, ivi compreso il valore dei generi in natura (vitto, alloggio ecc.).

Sono considerate giornate lavorative anche quelle in cui il lavoratore è stato assente per malattia od infortunio.

L'indennità dell'11% va perciò calcolata anche sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nelle giornate di malattia od infortunio.

Art. 21.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi e ai familiari spetta la gratifica natalizia pari all'importo di 22 (ventidue) giorni di retribuzione globale percepita in contanti e natura.

La retribuzione globale giornaliera è pari a 1/26 di quella globale mensile.

Ai lavoratori semifissi ed obbligati con almeno 200 giornate, la gratifica di cui sopra sarà corrisposta in ragione di 1/12 di 22 giornate per ogni 25 giorni lavorativi.

Per i giornalieri valgono le norme di cui all'articolo 20.

Tale gratifica va corrisposta entro il 15 dicembre. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la gratifica va corrisposta nel momento della risoluzione stessa.

Art. 22.

CONCESSIONE DI TEMPO NECESSARIO PER LA RICERCA DI NUOVO POSTO DI LAVORO

In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro il lavoratore con almeno tre mesi di anzianità ha diritto di richiedere un permesso retribuito per la ricerca di un nuovo posto di lavoro da effettuarsi nelle ultime quattro settimane del rapporto di lavoro, come previsto dalle usanze locali.

Art. 23.

CERTIFICATO DI SERVIZIO

A fine contratto il datore di lavoro è obbligato a rilasciare al lavoratore un certificato dal quale risulti la durata del rapporto di servizio e le mansioni svolte.

Non sono però ammesse annotazioni od osservazioni che possano eventualmente cagionare al lavoratore delle difficoltà nella ricerca di un nuovo posto di lavoro.

Il lavoratore può chiedere durante il rapporto di lavoro il rilascio di un certificato di servizio, che gli deve essere rilasciato salvo rimborso delle eventuali spese sostenute.

Il datore di lavoro è tenuto a restituire in qualsiasi momento, dietro richiesta del lavoratore, documenti che gli fossero stati dati in custodia.

Art. 24.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro settimanale previsto per i lavoratori agricoli che vivono in comunanza domestica con il datore di lavoro, nella media annua, non può superare l'orario stabilito dalla legge, salvo eccezioni (art. 27).

I lavoratori adibiti al governo del bestiame, alla mungitura o ad altre mansioni domestiche, devono eseguire detti lavori anche oltre il normale orario di lavoro.

Le eventuali ore di lavoro straordinarie riguardanti questa categoria di lavoratori detti « famigli » sono da ritenersi compensate, anche in considerazione del fatto che i lavori agricoli non procedono sempre con la stessa intensità, ed in considerazione delle festività agricole locali godute, dei pomeriggi del sabato liberi, delle giornate inoperose a causa del maltempo e di altro tempo libero usuale, se dette giornate libere sommate assieme arrivano a 7 (sette) unità annuali.

Per tutti gli altri lavoratori l'orario medio di lavoro durante il periodo di semina e del raccolto non dovrà superare le 60 ore settimanali. Durante il periodo di sosta agricola (in linea di massima dal 1° novembre al 15 febbraio per il fondo valle e dal 1° novembre al 1° aprile per la zona di montagna) dovrà essere ridotto in modo che nella media annua non superi le 48 ore settimanali.

Nel computo della media dell'orario annuo deve essere tenuto conto delle festività consuetudinali agricole e dei pomeriggi liberi, ecc. ecc.

L'orario di lavoro si intende iniziato e finito sul posto di lavoro indicato dal datore di lavoro entro una distanza di tre km. dalla sede dell'azienda.

Art. 25.

MINIMO DI RIPOSO

Al lavoratore deve essere concessa anche in periodi di maggior lavoro, una tregua per riposo notturno di almeno otto ore su ventiquattro.

Quale periodo di riposo notturno valgono di regola le ore notturne dalle ore 21 alle ore 5.

Il riposo notturno, in casi eccezionali, può essere ridotto ed in tal caso è da concedersi in compenso un normale periodo di riposo durante i giorni successivi

Art. 26.

INTERVALLO DI RIPOSO DURANTE IL LAVORO

Durante l'orario di lavoro giornaliero al lavoratore deve essere concessa una pausa di complessive due ore per la consumazione dei pasti.

Queste pause non sono computabili nell'orario di lavoro.

Art 27

GIORNI FESTIVI E FESTIVITÀ NAZIONALI

Sono considerati giorni festivi quelli indicati dalle leggi 27 maggio 1949, n 260 e 30 marzo 1954, n. 90, e precisamente:

Tutte le domeniche ed i seguenti giorni

1) Capodanno 1° gennaio;
2) Epifania 6 gennaio;
3) San Giuseppe: 19 marzo;
4) Anniversario della liberazione: 25 aprile.
5) Lunedì di Pasqua.
6) Ascensione di Nostro Signore
7) Corpus Domini;
8) Primo Maggio 1° maggio;
9) Proclamazione della Repubblica: 2 giugno.
10) Ss. Pietro e Paolo 29 giugno;
11) Assunzione di Maria Vergine: 15 agosto
12) Ognissanti: 1° novembre.
13) Festa delle Forze Armate 4 novembre.
14) Immacolata Concezione 8 dicembre
15) Natale: 25 dicembre;
16) Santo Stefano 26 dicembre
17) Festa del Santo Patrono.

Un elenco delle predette feste locali sarà elaborato entro sei mesi dalla firma del presente contratto.

Il riposo domenicale, festivo è di 24 ore ed in mancanza di altre disposizioni si intende quale riposo domenicale festivo il periodo che va dalle ore 0 fino alle ore 24.

I lavoratori addetti al governo del bestiame ed alla mungitura devono eseguire detto lavoro anche durante i giorni festivi senza diritto a speciali retribuzioni, essendo esse comprese nella retribuzione. Spetta però mensilmente a detti lavoratori un completo giorno di libero in un giorno domenicale o in una giornata festiva prevista dalla legge (feste nazionali o infrasettimanali).

D'accordo col lavoratore la giornata libera e non fruita potrà essere goduta in altro giorno.

Il dipendente può essere tenuto al lavoro festivo se le condizioni atmosferiche chiedono una esecuzione dei lavori di raccolto oppure se dovessero sopraggiungere calamità atmosferiche.

Questa norma vale per lavori speciali imprevisti il cui rinvio sia di pregiudizio al normale andamento dell'azienda.

Ai lavoratori sarà comunque concesso nei giorni festivi il tempo necessario all'adempimento dei doveri religiosi.

Art. 28.

RETRIBUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

Le prestazioni di lavoro straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro sono da rimunerarsi a parte, a meno che il datore di lavoro non conceda in sostituzione di detta remunerazione un corrispondente tempo di riposo.

Per ogni ora lavorativa e da corrispondere una indennità come appresso stabilita:

per la nona ora il 20% di aumento sulla paga oraria normale — e per ogni ora successiva il 30%. Tale percentuale va conteggiata sul pagamento sia in danaro che in natura.

Per lavori prestati durante le ore notturne o giorni festivi è da corrispondere una maggiorazione del 50% sulla mercede oraria normale salvo le disposizioni contenute nell'art. 27.

La maggiorazione per lavoro notturno non sarà corrisposta se tale lavoro coincide con turni regolari, così pure la maggiorazione per lavoro festivo non sarà corrisposta se detta indennità verrà sostituita da altra giornata libera.

Le predette maggiorazioni non possono essere assommate ed in tal caso la maggiorazione superiore assorbe quella minore.

Art 29.

DIARIE E TRASFERTE

Ai lavoratori comandati fuori azienda per esecuzione di lavori compete oltre la retribuzione globale normale il rimborso delle spese effettive di viaggio, del vitto ed alloggio.

Art. 30.

PERMESSO PER LAVORATORI CON PROPRIA ECONOMIA

Ai lavoratori con economia propria è da corrispondere di comune accordo il tempo necessario, senza diritto a retribuzione, per eseguire lavori urgenti ed indifferibili.

Con tale provvedimento il rapporto di lavoro nei confronti di salariati fissi non viene interrotto.

Art. 31.

FERIE

Ai dipendenti che hanno prestato servizio senza interruzione per un anno (almeno 300 giornate lavorative) nella medesima azienda spetta una licenza pagata di dieci giorni feriali di cui sei giorni consecutivi per un anno di servizio, calcolando l'anno dal giorno della entrata in servizio.

Il diritto alle ferie nel primo anno di servizio matura dopo almeno 9 mesi di servizio ininterrotto.

Il periodo di malattia o di infortunio che ha cagionato una sospensione di lavoro non è da computarsi nel periodo di ferie.

Dopo 5 anni di servizio ininterrotto il periodo di licenza aumenta a dodici giorni per anno di servizio e oltre i 15 anni a giorni 15. Le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Per i giornalieri vedi art. 20.

Art 32.

INIZIO DELLE FERIE

Il datore di lavoro ha la facoltà di stabilire il periodo di ferie in modo che questo non pregiudichi il normale andamento della azienda e tenga pure conto delle esigenze del lavoratore e della sua famiglia.

Art 33.

RETRIBUZIONE DURANTE LE FERIE

Durante il periodo di ferie il dipendente ha diritto alla normale retribuzione. Se il lavoratore durante il periodo di ferie non usufruisse del vitto accordato, in sostituzione di esso gli spetterà per ogni giorno di ferie, compreso i giorni festivi ricorrenti durante detto periodo, una indennità corrispondente a:

1) pianura L. 400;
2) collina L. 350;
3) montagna L. 300.

Art 34.

PREVIDENZE GENERALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Ferme restando le disposizioni di legge in materia il datore di lavoro è obbligato a provvedere a sue spese agli impianti sanitari o di altro genere necessari alla abitazione, ai locali di lavoro, alle macchine, alla attrezzatura dell'azienda, agli utensili di lavoro; provvedimenti che sono necessari in relazione alla specie di lavoro e attrezzatura dell'azienda per la tutela della vita, della moralità e salute del lavoratore.

Se la natura del lavoro lo richiede, dovrà essere messo a disposizione dei dipendenti un conveniente vestiario protettivo, e cioè: stivali di gomma, cappello, vestiario per irrorazione, maschera e guanti.

Art 35.

TUTELA DELLA DONNA

Nelle aziende agricole non è ammesso l'impiego di lavoratrici per prestazioni di lavoro notturno. Il lavoro notturno non può essere richiesto se non per cause straordinarie come: gravi malattie, imminenti danni per il maltempo, calamità eccezionali, malattie del bestiame, oppure altri rilevanti pericoli per il personale della azienda o per l'azienda stessa che costringono alla prestazione di lavoro notturno.

Alle dipendenti con famiglia propria è concesso un adeguato tempo per provvedere ai propri lavori casalinghi e per la cura dei propri figli, senza diminuzione della retribuzione.

A tale scopo ad esse spetta per ogni mese in cui sono interamente occupate, un giorno libero.

Per detta categoria il riposo giornaliero è aumentato di un'ora.

Le lavoratrici sono esonerate dall'obbligo di prestazioni di lavoro nei giorni festivi.

Ad esse sarà inoltre concesso un giorno libero in coincidenza con la vigilia di Natale, Pasqua e Pentacoste, però esse sono tenute a provvedere all'espletamento dei lavori riguardanti il governo del bestiame e la mungitura.

Art 36.

APPRENDISTI

Le parti contraenti si obbligano, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente contratto, di studiare la possibilità riguardante la regolarizzazione della categoria apprendisti. Un relativo progetto sarà presentato entro il suddetto termine alle autorità competenti provinciali per il relativo provvedimento legale concernente la regolarizzazione di detta materia.

Art 37

ASSICURAZIONI SOCIALI

Per tutte le assicurazioni sociali, per l'infortunio, le malattie e gli assegni familiari valgono le norme di legge.

Ai datori di lavoro viene raccomandato di provvedere alla iscrizione dei dipendenti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli unificati.

ALLEGATO N. 1

TARIFFE SALARIALI

FISSI

Con alloggio senza vitto

		Paga mensile I.	II.	III.
1) capo operaio con almeno sei operai maschili dip. dell'età dai 18-60 anni	L.	36.500	33.000	31.000
2) stalliere foraggiatore con almeno 10 capi di bestiame grosso	»	32.000	29.000	26.000
3) primo operaio agric. con almeno tre operai maschili dipendenti dell'età dai 18 ai 60 anni	»	32.000	29.000	26.000
4) tutti gli altri op. agric. maschili dai 18 ai 60 anni	»	27.000	24.500	21.500
5) operaio agricolo dai 16-18 anni operaio agricolo dai 60-65 anni	»	22.000	20.000	18.000
6) operaia agricola dai 16-18 anni operaia agricola dai 55-60 anni	L.	20.500	18.500	16.500
7) operaio di età infer. ai 16 anni operaio di età super. ai 65 anni operaio di età infer. ai 16 anni operaia di età super. ai 60 anni	»	12.500	11.500	10.500
8) operaio agric. dai 18 ai 55 anni	»	22.000	20.000	18.000
9) cavallaro con almeno 2 cavalli e con almeno 10 ore lavorative 10% di maggiorazione sulla tariffa del foraggiatore	»	35.200	31.900	28.600

FAMIGLI

Vitto e alloggio

		Paga mensile		
		I.	II.	III.
1) capo operaio con almeno sei operai maschili dip. di età dai 18 ai 60 anni	L.	19.000	17.000	15.500
2) stalliere foraggiatore con almeno 10 capi di bestiame grosso	»	16.500	15.000	13.000
3) primo operaio agricolo con almeno 3 operai maschili dip. di età dai 18 ai 60 anni	»	16.500	15.000	13.000
4) tutti gli altri operai agric maschili dai 18 ai 60 anni	»	12.500	12.000	10.500
5) operaio agric. dai 16-18 anni operaio agric. dai 60-65 anni	»	10.500	9.500	8.500
6) operaia agric. dai 16-18 anni operaia agric. dai 55-60 anni	»	9.500	9.000	8.000
7) operaio di età infer. ai 16 anni operaio di età super ai 65 anni operaia di età infer. ai 16 anni operaia di età super. ai 60 anni	»	6.500	6.000	5.000
8) operaia agricola dai 18 ai 55 anni	»	10.500	9.500	8.500
9) cavallaro con almeno due cavalli e con almeno 10 ore lavorative 10% di maggiorazione sulla tariffa del foraggiatore	»	18.150	16.500	14.300

SEMIFISSI ED OBBLIGATI

Senza vitto ed alloggio

		Paga oraria		
		I.	II.	III
1) uomini dai 18 ai 60 anni	L.	146	132	116
2) uomini dai 16 ai 18 e dai 60 ai 65 anni	»	116	107	91
3) uomini sotto i 16 e sopra i 65 anni	»	86	78	71
4) donne dai 18 ai 55 anni	»	116	107	91
5) donne dai 16 ai 18 e dai 55 ai 60 anni	»	86	78	71
6) donne sotto i 16 e sopra ai 60 anni	»	76	68	60

AVVENTIZI E GIORNALIERI

Senza vitto ed alloggio

		Paga oraria		
		I.	II.	III.
1) uomini dai 18 ai 60 anni	L.	149	138	118
2) uomini dai 16 ai 18 e dai 60 ai 65 anni	»	119	109	96
3) uomini sotto i 16 e sopra i 65 anni	»	88	80	72
4) donne dai 18 ai 55 anni	»	119	109	96
5) donne dai 16 ai 18 e dai 55 ai 60 anni	»	88	80	72
6) donne sotto i 16 e sopra ai 60 anni	»	77	71	60

ALLEGATO N. 2

CLASSIFICA DEI LAVORATORI AGRICOLI

I lavoratori agricoli vanno classificati come segue:

a) Fissi

b) Famigli

c) Semifissi ed obbligati

d) Giornalieri

a) *Fissi* sono quei lavoratori agricoli che hanno stipulato contratti a tempo determinato ed indeterminato a pagamento mensile.

Non convivendo col datore di lavoro hanno solamente diritto all'alloggio. Se non usufruiscono dell'alloggio hanno diritto ad una rispettiva indennità.

1) Il fattore ha alle sue dipendenze almeno sei operai maschili dall'età fra i 18 ed i 60 anni. Egli è pienamente responsabile per l'andamento completo dell'azienda la quale viene diretta unicamente da lui in quei casi dove è venuto a mancare un vero dirigente.

2) per stalliere foraggiatore s'intende quel lavoratore al quale senza che sia aiutato da parte del proprietario è stato affidato il governo di almeno 10 capi di bestiame grosso. Compete a lui il completo espletamento dei lavori nella stalla dell'azienda con la responsabilità derivante da ciò. Egli governa il bestiame, spartisce le razioni ed attende all'allattamento ed allo allevamento del bestiame giovane.

Come capo di bestiame grosso s'intende una mucca dopo il primo parto; il torello o bue a due anni e mezzo, due giovenche, 10 pecore o capre o maialoni sono da calcolarsi come un capo di bestiame grosso. Se il numero delle pecore, capre o maialoni è inferiore a 10, rispettivamente cinque (maialoni) non sono da computarsi.

3) Per primo operaio s'intende il lavoratore che ha alle sue dipendenze almeno tre operai maschili dell'età tra i 18 e i 60 anni. Egli risponde pienamente per quei lavori che gli sono stati affidati dal datore di lavoro, egli lavora assieme agli altri operai, e se ciò si rendesse necessario ha da sostituire lo stalliere foraggiatore.

4) Tutti gli altri lavoratori maschili dell'età fra i 18 e i 60 anni hanno da eseguire i lavori assegnati dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Scambiandosi nel turno hanno da pascolare e governare il bestiame nei giorni festivi.

5) lavoratori agricoli dai 16 ai 18 anni e dai 60 ai 65, operaie agricole dai 16 ai 18 e dai 55 ai 60 anni

hanno da eseguire tutti i lavori agricoli assegnati a loro dal datore di lavoro o dal suo sostituto in misura adeguata alla loro capacità fisica lavorativa.

6) Sono lavoratori minorati quei lavoratori di ambo i sessi per i quali in base al certificato del medico condotto viene riscontrata una capacità lavorativa ridotta almeno del 40%

Pure a questa classe appartengono gli adolescenti dall'iniziato 14° anno al compiuto 15° anno e quelle persone che, se uomini hanno sorpassato il 65° anno, se donne il 60° anno. Essi eseguiscono tutti i lavori a loro affidati dal datore di lavoro o da un suo sostituto nel limite delle loro possibilità fisiche e mentali.

7) Il Baumann è una categoria di lavoratore fisso propria dell'Alto Adige. La sua retribuzione non potrà essere inferiore a quella del primo operaio, o quella della lavoratrice agricola tra i 18 e i 55 anni — ridotta al numero di giornate lavorative occorrenti per la lavorazione annua del fondo affidato. Il numero preciso di giornate occorrenti verrà stabilito mediante contratto privato tra le parti o sarà da desumersi dalle usanze locali. La regolamentazione sopra fissata concerne solamente la paga in contanti. Se fra le parti fosse pattuita una paga in natura od una percentuale del raccolto, questa è da detrarsi dalla paga in contanti sopra fissata.

8) La lavoratrice agricola tra i 18 e i 55 anni eseguisce tutti i lavori affidatile nell'azienda dal datore di lavoro o da un suo sostituto nei limiti delle sue attitudini fisiche.

9) Il cavallaro è quell'operaio al quale è affidato il governo e la guida di almeno due cavalli ed il quale esegnisce tutti i lavori di trasporto inerenti all'azienda agricola del datore di lavoro. La classificazione in questa categoria è data solamente se l'orario di lavoro giornaliero sorpassa le dieci ore lavorative o se l'attività dell'azienda non si limita solamente al ramo agricolo.

b) *Famigli* sono quei lavoratori che convivono con la famiglia del datore di lavoro e che eseguiscono tutti i lavori inerenti all'azienda.

c) *Semifissi od obbligati* sono quei lavoratori agricoli (giornalieri) ai quali con contratto sono state garantite almeno 200 giornate lavorative annue. Essi eseguiscono tutti i lavori a loro affidati.

d) *Giornalieri* sono tutti gli altri lavoratori agricoli a pagamento giornaliero, settimanale o quindicinale. Essi eseguiscono tutti i lavori agricoli a loro affidati.

Semifissi, obbligati e giornalieri non hanno diritto a vitto ed alloggio. Se è stato pattuito pagamento in natura il valore di detti pagamenti in natura (grano, patate, latte, vino, frutta, legna, ortaggi, ecc.) è da detrarre dalla paga normale ponendo come base il prezzo all'ingrosso di dette merci.

ALLEGATO N. 3

SUDDIVISIONE IN ZONE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

1ª *Zona* - Pianura e fondovalle

Lagundo senza Velloi e Rio Andriano Ora senza Küchelberg Bolzano senza S. Giorgio, Colle, S. Isidoro, Sabbia e Guncina Bronzolo Postal Appiano senza Perdonico e Gaido Forsta Gargazzone Gmund (Ora) Quarazze (Merano) Caldaro senza Pianizza di Sopra Chiusa (Terlano) Novale (Terlano) Cortaccia senza Entiklar, Penon e Curon Lana in parte Laghetti (Egna) Laives senza Montelargo e La Costa Magré senza Cortina all'Adige e Faogna Marlengo senza Masi di montagna oltre i settecento metri Merano senza Avelengo Nalles senza Sirmiano Egna senza Mazon Vadena Riffiano senza Vernurio Salorno senza Ai Pochi e Caoria Castelfirmiano Terlano Termeno senza Sella Cermes Lana di Sotto Vill (Egna).

2ª *Zona* - Collina

Acquaviva (Lana) Prato Tires Bressanone senza frazioni Brunico senza frazioni Ai Pochi (Salorno) Teodone Entiklar (Cortaccia) Colevano Goldrano Guncina (Bolzano) Cornedo senza Colle Pietra e San Valentino in Campo Castelbello Ciardes con Maragno, Colsano e Ciardes Chiusa senza frazioni Costa d'Elbas (Bressanone) Küchelberg (Ora) Monte (Merano) Caines Cortina all'Adige (Magré) Lana con Oris Laces con Morter, Goldrano, Tarces Laitach (Bolzano) Maragno Matzon (Egna) Milland (Bressanone) Montagna con Pinzon Morter Naturno senza zona di montagna sopra i settecento metri Novacella Pianizza di Sopra Parcines Perdonigo Plaus Pinzon (Montagna) Gaido (Appiano) Riscone S. Giorgio (Bolzano) S. Giorgio (Brunico) S. Lorenzo senza frazioni Sciaves Silandro con Covelano e Vezzano Scena con Verdins senza Talle Sirmiano Sella (Termeno) Stegona Vipiteno senza frazioni Tares Tirolo con le frazioni Küchelberg, Aica e S. Pietro, resto 3ª zona Tesino con Prissiano Tell Ciardes- Campo di Sotto (Vipiteno) Varna senza Scaleres, Riol e Spelonca Velloi (Lagundo) Verdins Vezzano Foina Prati senza frazioni.

3ª *Zona*: Montagna

Badia Agunes Acreto Aica (Sciaves) Aica (Fiè) Valdagno Allitz Anterivo Sopranessano (Perca) Rio (Lagundo) Campodazzo S Maria di Dobbiaco Barbiano Blasi Montelargo (Laives) Brennero Nova Ponente Marebbe Faogna Frazioni di Brunico, S. Lorenzo, Bressanone. Chiusa Prati Val di Vizze Silandro Vipiteno Fortezza Senale Montefranco Gais Caprile (Tesino) Caoria (Salorno) Glorenza Geleno (Montagna) Curon Curon (Cortaccia) Grissiano (Tesino) Casies S. Valentino in Campo Hohlen S. Genesio S. Candido Juvale Doladizza (Montagna) Fontanefredde Castelrotto Chienes Colle (Bolzano) S. Cristina Corvara Laion Lauregno Lacinico Langfall (Tirolo) Luson Malles Marlengo masi di montagna oltre i 700 m. Val Martello Micheln Mittern Meltina Moso in Passi-

ria Rio Pusteria Mezzaselva Muthöefe (Tirolo) Narano (Tesimo) Naturno masi di montagna oltre i 700 m. Natz Villabassa Monte di Tramontana (Silandro) Faogna di Sopra Oberradein Penone Oerca Monte S. Pietro (Nova Ponente) Pavicolo Val di Vizze Falzes Plazzoles (Tesimo) Prad-Stilfes Braies Proves Quadarthoefe (Parcines) Rasum Valdaora Racines Renon Riol (Varna) Campo Tures S. Felice S. Isidoro (Bolzano) S. Leonardo S. Martino S. Martino al Monte (Laces) Ortisei Sabbia (Bolzano) Sarentino La Costa (Laives) Sesto Monte di Sole (Parcines) Monte di Mezzodì (Silandro) Scaleres (Varna) Sluderno Spelonca (Varna) Collepietra Talle (Scena) Tubre Terento Tires Dobbiaco Montefontana Trodena Montetrumes Cengles-Tanas Valle d'Ultimo Madonna di Senales Faogna di Sotto Unterradein Vernurio Vallottina Villandro Funes Valdoies Fiè Verano Ponte Gardena Monguelfo Nova Levante Frazioni di Prati Val di Vizze Selva Gardena.

ALLEGATO N. 4

NORME PER LE AZIENDE DI GIARDINAGGIO

Si intendono aziende di giardinaggio quelle che si occupano in prevalenza alla produzione di fiori, piante e ortaggi.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di 48 ore settimanali. Il lavoro svolto nei giorni domenicali e festivi va considerato come intera giornata lavorativa.

Art. 2.

TABELLA SALARIALE

a) *Operai di giardino*:

dai 14 ai 15 anni	L.	66.—	orarie
dai 15 ai 16 anni	»	80,50	»
dai 16 ai 17 anni	»	100.50	»
dai 17 ai 18 anni	»	107.50	»
dai 18 ai 65 anni	»	135	»

b) *Giardinieri qualificati*:

1	anno di servizio	L.	175	orarie
2.	anno di servizio	»	180	»
3.	anno di servizio	L.	190	orarie
4-5	anno di servizio		200	»
6.	anno di servizio	»	210	»

c) *Giardinieri specializzati*:

La retribuzione sarà pattuita fra le parti e questa dovrà essere comunque superiore alla retribuzione dell'operaio qualificato e dovrà risultare da atto scritto.

Art. 3.

GRATIFICA NATALIZIA

Competono giorni 25 (venticinque) (200 ore) per anno da calcolarsi sulla retribuzione globale.

Art. 4.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

a) 7 (sette) giornate (56 ore) per anno fino al quinto anno.
b) 10 (dieci) giornate (80 ore) per anno dopo i cinque anni.

Visti il contratto e gli allegati da uno a quattro che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1791.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, per gli operai delle industrie dei prodotti del legno e del sughero;

Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalla industria della lavorazione del legno, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, l'Associazione Industriali di Monfalcone e la Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Italiana Lavoratori: al quale ha aderito la Confederazione Italiana Sindacato Nazionale Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Gorizia, in data 30 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalla industria della lavorazione del legno, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Gorizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 13. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 1° AGOSTO 1960 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 GIUGNO 1959, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLA INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Addì 1 agosto 1960 presso l'Associazione degli Industriali della Provincia di Gorizia,

tra l'Associazione predetta, rappresentata dal Capogruppo cav *Luigi Chiozza*, dal Direttore dott. *Ferruccio Veronese* e dal funzionario *Flavio Cantagalli*,

l'Associazione Industriali di Monfalcone, rappresentata dal suo Presidente ing. *Mario Bagon* assistito dal dott *Bruno Mari*,

e l'Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dai sigg. *Marinello Angelo* e *Vodice Giuseppe*,

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dai sigg. *Bergamas Fulvio* e *Sfiligoi Edo*,

l'Unione Italiana Lavoratori, rappresentata dal sig *Vincenzo Pontini*,

si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio della provincia di Gorizia per gli stabilimenti industriali del legno ed i lavoratori dagli stessi dipendenti quale parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria rinnovato con accordo 19 giugno 1959.

Art 1

QUALIFICHE

La classificazione dei lavoratori è stabilita in base alle categorie qui sotto elencate

1) OPERAI SPECIALIZZATI: sono coloro che, con perizia e capacità, svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnico-pratica, hanno completa conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla loro specializzazione, e sanno — ove occorra — interpretare il disegno.

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati

assortitore classifica le tavole alla spedizione (personale di segheria);

attrezzista, provvede alla manutenzione di ogni macchina per la lavorazione del legno, alla sostituzione dei pezzi, alla messa a punto delle macchine, approntando a regola d'arte gli attrezzi relativi;

operatore alle macchine, è il macchinista che ha una conoscenza perfetta della macchina affidatagli e la mette a punto, interpreta il disegno inerente alla lavorazione esegue a regola d'arte qualsiasi lavoro su materiale non tracciato o anche tracciato e, ove occorra, prepara, affila, e salda ferri, lame e coltelli;

bottaio, che costruisce a regola d'arte, a tenuta di liquido, recipienti di qualsiasi tipo e misura;

carradore, che, specializzato nella costruzione e riparazione di carri e carrozze, compie qualsiasi lavoro senza bisogno di guida;

gessatore e pastellista, che provvede alla gessatura di cornici di qualsiasi genere, che sa modellare gli stucchi per cornici, che ha piena conoscenza delle materie prime usate e che è in grado di provvedere all'attrezzatura ed agli stampi occorrenti;

falegname ed ebanista, che con perizia e capacità sa costruire, su materiale non tracciato o anche tracciato, mobili, infissi o modelli per fonderia, portando a termine a regola d'arte ogni lavoro affidatogli, interpretando e, ove occorra, sviluppando schizzi e disegni;

modellisti i modellisti di modelli in legno per fonderie che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono la costruzione di modelli in legno per fonderia

lucidatore verniciatore, laccatore e doratore, che esegue qualsiasi lucidatura o laccatura o verniciatura o smaltatura o doratura di fino, colorisce o accompagna il legno nelle varie essenze e all'occorrenza compone tinte, lacche, ecc., sia per sè che per gli operai delle categorie inferiori;

intagliatori ed intarsiatori, che con perizia, eseguono su preventivo disegno lavori sia di figura che di ornato in qualsiasi stile:

mastro d'ascia che esegue la costruzione di tutte le parti in legno di una barca, battello o natante in genere

posatore di pavimenti in parchetto, che lavora senza bisogno di alcuna guida (gli aiutanti posatori sono manovali specializzati);

quadrettaio per turaccioli, che avendo una perfetta conoscenza della qualità della materia prima, esegue con perizia la quadrettatura dei vari tipi di turaccioli;

sceglitori classificatori, di sughero per turaccioli;

addetti alle spaccatrici, per le confezioni di piastrelle di agglomerati bianchi di sughero.

tappezziere, che con perizia sviluppa, taglia e prepara il lavoro di tappezzeria e di drappeggio ed esegue qualsiasi lavoro di imbottitura.

tornitore, che conosce ed interpreta il disegno e su di esso esegue lavori complessi oppure su modello esegue lavori complessi;

sediai, che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono la costruzione di sedie, poltrone e divani;

segantino di segheria, che nelle segherie prepara ed usa seghe, eventualmente salda, affila e strada lame e conosce bene il legname per sceglierlo ed usarlo convenientemente nelle lavorazioni ad esso affidate;

tracciatore e preparatore, che, sulla base del disegno, traccia e prepara il lavoro per gli altri operai;

capo collaudatore di tronchi, per compensato che conosce perfettamente e sceglie e classifica il materiale;

responsabile delle presse, per la produzione del compensato, che calcola pressione e temperatura e, ove richiesto, prepari le varie colle.

tranciatore di placaggio e tranciati di legni pregiati che ha la responsabilità delle macchine e della perfetta riuscita della lavorazione;

ausiliari, vetrai, meccanici, fabbri, muratori, elettricisti, stagnini, lattonieri, autisti meccanici, conducenti di caldaie a vapore con patente di secondo grado, ecc.

2) OPERAI QUALIFICATI sono coloro che, in possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguato tirocinio, sanno eseguire a regola d'arte il lavoro ad essi affidato al banco o alle macchine.

A titolo di esempio sono da considerarsi operai qualificati:

bottaio, che è addetto ai lavori normali;

carradore, che lavora sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso oppure esegue lavori con materiale già tracciato o preparato;

gessatore o pastellista che provvede alla messa a punto della macchina e alla conseguente gessatura del prodotto o della stampa degli ornati;

falegname ed ebanista, che lavora su materiale già preparato o già tracciato da altri ed esegue ogni lavoro per il quale non è richiesta la capacità, la perizia, la conoscenza dei materiali e dei prezzi di lavoro nel grado richiesto agli operai specializzati;

levigatori, lucidatori, verniciatori, laccatori e decoratori che eseguono qualsiasi lavoro di levigatura, tinteggiatura e lucidatura, di verniciatura, laccatura e doratura sotto la guida del direttore della azienda o di chi per esso o che da soli eseguono lavori semplici;

intagliatore e intarsiatore, che esegue su materiale già tracciato lavori di ornato o di decorazione;

mastro d'ascia, che è adibito alla costruzione di barche, battelli o natanti sotto la vigilanza tecnica del direttore dell'azienda o di chi per esso;

operatore alle macchine, è l'operatore alla macchina ad esso affidata che lavora materiale già preparato o già tracciato da altri od esegua lavori per i quali non è richiesta la capacità, la perizia e la conoscenza dei materiali e dei mezzi di lavorazione nel grado richiesto agli operai specializzati; e, ove occorra, anche lui stesso cambia l'attrezzo già approntato

operatore alle macchine copiatrice, che provvede alla tornitura e svuotatura delle forme e dei tacchi per calzature;

sediaio, che, con materiale già tracciato e preparato, o sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso, esegue la costruzione di sedie, poltrone e divani;

segantino, che nelle segherie è addetto al taglio del legname per la produzione di segati con seghe a mano o a macchina, prepara ed usa macchine di segheria sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso;

tappezziere, che esegue lavori di imbottitura di sedie, divani e poltrone e di rivestimento di mobili in genere, applicando se del caso galloni e filettature;

tornitore che esegue a mano lavori semplici sui torni;

ausiliari, vetrai, meccanici, fabbri, muratori, elettricisti, stagnini, lattonieri, autisti, conduttori di caldaie a vapore con patente di terzo grado.

3) OPERAI COMUNI O MANOVALI SPECIALIZZATI sono coloro che svolgono mansioni semplici, ausiliarie o complementari, a mano o a macchina, per cui è richiesta una generica capacità e preparazione pratica, anche coadiuvando gli operai delle categorie superiori.

A titolo di esempio sono da considerarsi a questa categoria i seguenti operai:

operatori alle macchine sono gli addetti alle macchine già attrezzate o coloro che lavorano in ausilio ad operai delle categorie superiori

lucidatori verniciatori, laccatori e doratori sono coloro che eseguono lavori semplici di doratura, verniciatura, lucidatura, laccatura e smaltatura, a mano o a macchina, anche coadiuvando gli operai delle categorie superiori;

4) MANOVALI COMUNI sono coloro che in genere compiono lavori di pulizia o di trasporto di materiali o eventuali altre mansioni che non richiedono alcuna pratica.

5) OPERAIE DI 1ª CATEGORIA sono quelle che eseguono i lavori di maggior rilievo per le quali sia richiesta abilità e perizia acquisita attraverso una normale specifica preparazione pratica.

6) OPERAIE DI 2ª CATEGORIA sono quelle addette a lavori a mano o a macchina per le quali sia richiesta una generica competenza e capacità pratica.

7) OPERAIE DI 3ª CATEGORIA: sono quelle che in genere compiono lavori di pulizia, di trasporti leggeri o eventuali altre mansioni di carattere elementare.

Art. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERTA

L'indennità di cui al punto 2) dell'art. 24 del contratto nazionale non potrà essere inferiore a:

L. 700 per assenze superiori alle 6 ore per effetto delle quali il lavoratore non possa essere in sede tra le ore 12-14 e 20-22 della giornata in cui ha luogo l'assenza;

L. 1.400 per assenze superiori alle 12 ore

L. 2.200 per assenze superiori alle 18 ore

Art. 3.

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

La speciale indennità di cui all'art. 25 del contratto nazionale sarà corrisposta nella misura vigente nella zona riconosciuta malarica nella quale il lavoratore sia stato trasferito.

Art. 4.

LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

Ai sensi dell'art. 26 del contratto nazionale sono da considerarsi disagiati, nocivi e pericolosi i seguenti lavori:

— operazioni eseguite in locali a temperatura superiore ai 40° centigradi;

— operazioni di impregnazione del legno con sostanze bituminose o di catramazione quando richiedono la diretta partecipazione manuale dell'operaio

— operazioni di preparazione di colle a base di aldeide formica acido formico

— tutte le operazioni da svolgersi su scala porta o ponti sospesi ad una altezza superiore ai 4 metri dal suolo.

Agli operai che svolgono i suddetti lavori verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione per le ore di effettivo lavoro prestato pari all'8 %.

Art. 5.

INDENNITÀ DI CONSUMO ATTREZZI

Nel caso sia richiesto l'apporto degli attrezzi di lavoro l'azienda corrisponderà all'operaio annualmente o per frazione di anno di anzianità il 35 % del valore commerciale degli attrezzi alla cui valutazione le parti provvederanno all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ed in relazione ad eventuali successivi miglioramenti dell'attrezzatura.

Art. 6.

ABITI DI LAVORO

Nelle aziende che occupano stabilmente più di 20 lavoratori, sarà provveduto a cura del datore di lavoro all'assegnazione di una tuta per ciascun anno di servizio prestato agli operai addetti alle normali mansioni produttive, e di due tute agli addetti a lavori particolarmente sporcanti, oltre alla corresponsione a tutti i dipendenti di una indennità di consumo vestiario di lire 3.000 annuali frazionabili a mese.

La consegna dell'abito da lavoro avverrà quando sia stato superato il periodo di prova.

I lavoratori sono tenuti a vestire l'abito di lavoro, pena ricorso da parte dell'azienda alle sanzioni di cui all'art. 10 del vigente contratto di lavoro.

Nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza di 4 mesi dalla data dell'assegnazione della tuta a carico dell'azienda il lavoratore provvederà alla restituzione.

Art. 7

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo decorre dal 1° agosto 1960 ed avrà la durata del contratto nazionale di lavoro al quale si riferisce.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1792.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Visto, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industrie del Marmo e il Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive, il Sindacato Provinciale della Federestrattive — C.I.S.L. —, il Sindacato Lavoratori Industrie Estrattive — U.I.L. — e, in pari data, tra il Sindacato Provinciale Industrie del Marmo e il Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive — C.I.S.N.A.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Verona, in data 19 novembre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Verona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 15. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE 11 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Addì 30 settembre 1959 presso l'Associazione degli Industriali della Provincia di Verona

tra

il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIE DEL MARMO rappresentato dai signori cav *Marcello Menegolli*, dott *Mario Bottacini*, *Luigi Campesan*, *Mario Ginocchio*, dott *Giuseppe Biggi*, dott *Luigi Zenatelli*, *Luigi Antolini*, *Ennio Antolini*, *Giuseppe Ferrari*, *Gaetano Trevisani*, *Luigi Vecelli*, cav uff rag. *Leonida Scanagatta*, assistiti dal dott *Luigi De Angelis* dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Verona

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE della Camera Confederale del Lavoro di Verona nella persona del suo Segretario sig. *Armando Buglioli*, il SINDACATO PROVINCIALE DELLA FEDERESTRATTIVE C.I.S.L. di Verona nella persona del sig. *Renato Bellamoli*; il SINDACATO LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE dell'Unione Italiana del Lavoro Camera Sindacale Provinciale di Verona nella persona del suo Segretario sig. *Arturo Trapani*,

con la partecipazione dei lavoratori *Dal Negro, Oliosi* e *Selvi Epifanio* e

tra

il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIE DEL MARMO rappresentato dai signori: cav *Marcello Menegolli*, dott *Mario Bottacini*, *Luigi Campesan*, *Mario Ginocchio*, dott. *Giuseppe Biggi*, dott *Luigi Zenatelli*, *Luigi Antolini*, *Ennio Antolini*, *Giuseppe Ferrari*, *Gaetano Trevisani*, *Luigi Vecelli*, cav. uff rag. *Leonida Scanagatta*, assistiti dal dott *Luigi De Angelis* dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Verona

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE della Unione Provinciale Sindacati Nazionali Lavoratori C.I.S.N.A.L. nella persona del Vice Segretario magg. *Alfredo Vitolo*,

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Con riferimento all'ultimo capoverso dell'art. 5 del contratto nazionale di lavoro, la classificazione degli operai e l'attribuzione delle mansioni viene concordata come in appresso:

Operai specializzati:

— sbozzatore e modellatore di scultura;

— ornatista;

— scalpellino provetto capace di intagliare e di intarsiare a regola d'arte;

— sorvegliante di cava, di cantiere e di laboratorio che presta anche la sua opera come lavoratore e che non svolga attività previste per gli appartenenti alla qualifica speciale.

Operai qualificati:

— cavatore;

— riquadratore;

— filista armatore di cava;

— scalpellino comune (che non esegue i lavori previsti per la qualifica superiore);

— fresatore, sagomatore che esegue su disegno;

— tornitore;

— lucidatore che sappia eseguire a mano e a macchina ogni operazione inerente alla stuccatura e lucidatura dei materiali lapidei;

— segantino armatore che provvede a tutte le operazioni inerenti al taglio compresa l'armatura e la disarmatura del telaio;

— filista armatore di cantiere che provveda a tutti i lavori inerenti alla preparazione del masso al taglio, comprese le sagomature;

— minatore provetto.

Manovale specializzato:

— addetto alla manovra dei blocchi ed alla formazione dei carichi (o cariche), all'argano azionato meccanicamente;

— addetto alla preparazione dei fori per mina ed al martello pneumatico;

— filista comune di cava e di cantiere

— refilatore;

— lucidatore e segantino addetti a lavorazioni non previste nella qualifica superiore:

— imballatore;

— tranciatore;

— cubettista;

— frantoista che cura il funzionamento del frantoio.

Manovale comune:

— addetto alla carica del frantoio:

— addetto al carico, trasporto e scarico dei detriti e di altri materiali;

— addetto alla manutenzione stradale;

— ed in genere tutti coloro che sono adibiti a lavori di fatica o di pulizia che non comportano particolare conoscenza e pratica di lavoro.

AUSILIARI

Operai specializzati:

— meccanico aggiustatore;

— tornitore meccanico;

— macchinista patentato;

— autista meccanico;

— compressorista, meccanico addetto alle centrali di compressione responsabile del funzionamento del macchinario.

Operai qualificati:

— meccanico;

— autista conducente;

— elettricista;

— addetto all'autogru, pala meccanica, ruspa e simili:

— manovratore di gru a ponte

— fabbro,

— falegname.

Manovali specializzati:

— guardiano notturno e diurno

— custode e portiere;

— addetto al magazzino.

Art. 2.

Le percentuali di maggiorazione per i lavori speciali elencati dall'art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro vengono fissate come segue

lavori su scale aeree	15 %
lavori con funi in tecchia o parete	20 %
lavori su ponti a sbalzo bilance o zattere	10 %
lavori con stillicidio continuo o con piedi nell'acqua, anche per spurgo di canali e pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni	4 %

Le suddette percentuali devono essere calcolate sulla paga base e sull'indennità di contingenza e non sono assorbibili dalle percentuali previste dall'art. 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 3.

Il presente contratto seguirà la durata e le sorti del contratto nazionale di lavoro 11 luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1793.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli esercizi teatrali della provincia dil Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1951 per gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali;

Visto, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 16 gennaio 1959, stipulato tra la Rappresentanza delle Aziende Esercenti Spettacoli Teatrali e il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Belluno, in data 3 febbraio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 16 gennaio 1959, relativo ai dipendenti dagli esercizi teatrali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli esercizi teatrali della provincia di Belluno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 20. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 16 GENNAIO 1959 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI TEATRALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Addì 16 del mese di gennaio 1959, in Belluno, presso la sede dell'Associazione fra gli industriali,

tra

la RAPPRESENTANZA DELLE AZIENDE ESERCENTI SPETTACOLI TEATRALI, in persona del sig. *Giaccon Danilo*, con l'assistenza dell'Associazione industriali,

ed

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI SPETTACOLO aderente alla C.I.S.L., a cui aderiscono tutti i lavoratori interessati, rappresentata dal Segretario provinciale sig. *Pocchiesa Ivano* e dai lavoratori *Umattino Ilario, Viabelli Francesco* e *Viabelli Mario,* assistiti dal Segretario generale dell'Unione Sindacale Provinciale cav. *Francesco Cecchini,*

si è stipulato il seguente accordo salariale che regola le retribuzioni del personale addetto ai servizi di scena, di sala e d'ingresso degli spettacoli lirici, drammatici e di varietà che si svolgono nei teatri della provincia.

Art. 1.

RETRIBUZIONI

		Paga Per giornata	Paga Per spettacolo
Impiegato amministrativo interno	L.	3.150	1.380
Cassiera	»	1.950	850
Elettricista	»	2.450	1.070
Aiuto elettricista		1.900	830
Macchinista	»	2.450	1.070
Aiuto macchinista	»	1.900	830
Soffittista	»	1.900	830
Servo di scena e siparista	»	1.680	735
Portaceste	»	1.680	735
Maschere e portieri	»	1.825	800

Le retribuzioni di cui sopra si intendono comprensive dell'indennità di contingenza e delle indennità per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia ed indennità di licenziamento.

Art. 2.

ORARIO

L'orario « per la giornata » s'intende di non più di otto ore, mentre « per spettacolo » s'intende di non più di quattro ore.

Art. 3.

SPETTACOLI CINEMA VARIETÀ

Per gli spettacoli di varietà susseguentesi alle normali proiezioni cinematografiche vale il c. c. n. l. attualmente in atto per i cinema e cinema-teatri.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro oltrepassante i termini di 8 ore « per giornata » e le 4 « per spettacolo » sarà compensato con la retribuzione frazionata ad ora più l'aumento del 45 %.

Art. 5.

VARIAZIONI DELLA MISURA DELLE RETRIBUZIONI

Le tabelle di cui sopra subiscono le eventuali variazioni che interverranno nel settore industriale dello spettacolo.

Art. 6.

DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore col 1° gennaio 1959 e durerà per il decorso di un anno. S'intenderà rinnovato di anno in anno, ove non intervenga disdetta da almeno una delle parti contraenti da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata da inviarsi all'altra parte due mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151943) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.